

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1362

Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006

Assente il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Qualità dell'Ambiente Michele Emiliano, d'intesa con l'Assessore con delega alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative Alfonsino Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via Vinca, e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio -Servizio Parchi e tutela della biodiversità, confermata dai rispettivi dirigenti nonché convalidata dal Direttore del medesimo Dipartimento, riferisce quanto segue: l'Assessore Pisicchio

Premesso che:

- la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (d'ora in avanti Direttiva Habitat) è stata adottata al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo; la citata Direttiva prevede l'adozione di misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e costituisce una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata Natura 2000 formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I della Direttiva ed habitat delle specie di cui all'allegato II della stessa. Tale rete deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. La Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE;
- l'art. 6 della Direttiva Habitat definisce le modalità con cui i siti della Rete Natura 2000 devono essere gestiti e protetti. In particolare, ai paragrafi 6(3) e 6(4) la stessa definisce nei termini seguenti le garanzie procedurali per gestire piani e progetti che possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000:

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatta salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica a relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”;
- come espresso dalla Commissione europea nella nota Doc. Hab.12-04/05 del maggio 2012, il regime di protezione e conservazione deve contemplare tutte le disposizioni dell'articolo 6, in particolare:

- contenere le misure di conservazione necessarie, corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti in maniera significativa nei siti;
- adottare le opportune misure per evitare nei siti il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
- garantire una procedura giuridica di autorizzazione per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, ciò allo scopo di assicurare che l'integrità della ZSC non ne risulti compromessa (a meno che non si invochi l'articolo 6, paragrafo 4);
- la Commissione Europea ha redatto, tra gli altri, i seguenti documenti finalizzati ad agevolare la corretta implementazione delle previsioni dell'articolo 6 della Direttiva Habitat:
 - "La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE", 2000¹,
 - "Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites", 2001²,
 - "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE). Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione 2007/2012"³;
- inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (C-127/02, C-304/05, C-388/05, C-404/09, C-98/03, C-6/04, C-418/04, C-538/09 C-256/98 C-226/08 C-182/10 C-2/10 C-241/08 C-43/10 C-209/02 C-239/04 C-258/11 C-560/08 C-392/96 C-142/07 C-205/08 C-275/09 C-560/08 C-209/04 C-521/12 C-441/17 C-323/17 C-142/16 C-664/15 C-387/15 e C-388/15 C-243/15 C-504/14 C-399/14 C-521/12) consente di enucleare ulteriori spunti volti alla corretta applicazione del paragrafo 6(3) della Direttiva Habitat;
- a livello nazionale la citata Direttiva è stata recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120, prevedendo all'articolo 5 che:
 - “1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistica ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*
 - 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.*
 - 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. [...]*
 - 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi*

¹http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf

²http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

³http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_it.pdf

studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. [...]

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”;

- sempre a livello nazionale, la Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 (ed. “Collegato Ambientale”, Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016) “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, all'articolo 57, ha stabilito che:

“1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salvo la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani”.

- il legislatore nazionale è ulteriormente intervenuto con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, disponendo all'art. 17-bis comma 1, l'introduzione del comma 1-bis all'art. 57 che, pertanto, nella versione vigente dal 6 dicembre 2017, dispone definitivamente quanto segue;

“1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui

territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

- a livello regionale, sotto il profilo dell'assetto delle competenze;
 - la l.r. del 12 aprile 2001, n. 11 come modificata dalla l.r. del 14 giugno 2007, n. 17 ha previsto che la Regione è competente:
 - per le procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori;
 - per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 44, non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e B.2) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province;
 - la medesima legge regionale 11/2001e s.m.i. ha previsto che la Provincia è competente:
 - per le procedure di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti identificati negli elenchi A.2) e B.2), ai progetti elencati negli elenchi A.3) e B.3) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'articolo 4;
 - per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e 8.2);
 - la l.r. del 3 luglio 2012, n. 18, all'articolo 23 ha previsto che "1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale. Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali" e al comma 2 che "2.1 procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo";
 - la l.r. del 7 aprile 2015, n. 14, all'art. 5, emendando l'art. 10 della l.r. n. 17/2007 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", ha abrogato il comma 5 ed introdotto il comma 5-bis che recita come segue: "5-bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest'ultima";
 - la l.r. del 29 dicembre 2017, n. 67, all'articolo 52, ha sostituito il citato articolo 23 della l.r. 18/2012, prevedendo che "1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche" e al comma 2 che "I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall'ente presso il quale è stata inoltrata l'istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1";
- a livello regionale, sotto il profilo degli indirizzi, con D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 304 (come modificata *in parte qua* dalla successiva D.G.R. del 3 agosto 2007, n. 1366) la Giunta ha inteso dettare indirizzi all'Autorità competente (ed alle amministrazioni delegate ai sensi della l.r. 14 giugno 2007, n. 17) ai fini dello svolgimento dei procedimenti volti al conseguimento del relativo parere di incidenza, approvando indirizzi procedurali chiaramente ispirati al disposto recato dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 6 del DPR n. 120/2003. Tale D.G.R. prevede e disciplina lo svolgimento di due differenti livelli di valutazione: una fase di *screening* (Livello 1, attraverso il quale verificare la possibilità che il progetto-piano, non direttamente finalizzato alla conservazione della natura, abbia un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato) ed una *fase appropriata* (Livello 2, la vera e propria valutazione di incidenza); tale atto di indirizzo e coordinamento ha rappresentato, negli anni, un utile strumento rivolto sia ai proponenti sia alle autorità competenti

all'espletamento dei procedimenti inerenti alla valutazione di incidenza ambientale. Detta D.G.R., al punto 6.3 dell'Allegato, prevede, altresì, che la valutazione di incidenza dovrà essere condotta al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione poste dal Piano;

- ancora a livello regionale, si sono susseguiti negli anni numerosi provvedimenti inerenti alla Rete Natura 2000 ed alla relativa conservazione e gestione: in particolare il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n.15, il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28, il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 e il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 unitamente ai Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, costituiscono i principali riferimenti normativi definiti a livello regionale per assicurare il regime di protezione e conservazione dei siti della Rete Natura 2000 previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della Direttiva Habitat. Segnatamente essi individuano le misure di conservazione necessarie, corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II presenti in maniera significativa nei siti, nonché le misure per evitare, in detti siti, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui i Siti sono state designate;
- con altro Regolamento Regionale del 28 settembre 2005, n. 24 "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)", la Regione ha stabilito che la verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel medesimo Regolamento e per le fattispecie ivi previste rappresenta avvenuto espletamento, con esito favorevole, della procedura di valutazione d'incidenza sul Sito Rete Natura 2000;
- con D.G.R. 5 luglio 2010, n. 1554 recante "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009", la Regione, considerata l'importanza dei muretti a secco dal punto di vista della conservazione della natura e la loro importanza sotto l'aspetto idrogeologico per il mantenimento delle connessioni biotiche e dell'aumento della biodiversità, ha ritenuto che la realizzazione o il ripristino di tali manufatti, alle condizioni ivi riportate, fossero assimilabili a quelli necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito e, pertanto, la loro realizzazione o il loro ripristino non fossero subordinati all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza;
- con D.G.R. 21 marzo 2017, n. 360 recante "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" è stato precisato che "Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, di conformità alle disposizioni dei Regolamenti Regionali 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i. ovvero a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all'Ente competente per il rilascio delle VINCA, che potrà esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione";
- nella D.G.R. 2 maggio 2017, n. 620 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F, 25 gennaio 2017, n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016", all'Allegato 2 sono elencati gli interventi/attività che non determinano incidenze significative sugli habitat e sulle specie e che esperiscono favorevolmente la Valutazione di incidenza. Tali interventi/attività sono così precisamente individuati:
 - pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto delle relative normativa nazionale e regionale;
 - ordinarie pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi e altre colture agricole già esistenti e interventi di potatura straordinaria effettuati per finalità di prevenzione fitosanitaria;
 - interventi di ripristino di muretti a secco che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della D.G.R. n. 1554/2010;

- con riferimento agli interventi su manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e pertanto si considera l'espletamento favorevole della procedura di Valutazione di incidenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite all'articolo 3 del DPR 380/2001 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*");
- la legge regionale del 23 novembre, n. 33, onde ovviare ad un precontenzioso comunitario avviato dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, previa condivisione con la medesima Commissione Europea ed il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ha previsto una apposita norma che ha imposto agli esercenti l'attività estrattiva l'obbligo di espletare (ancorché postume) le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA e di incidenza ambientale in ordine a cave già in possesso di un regolare titolo autorizzativo, al fine di garantire la corretta applicazione della Direttive VIA e della Direttiva Habitat cercando, al contempo, di assicurare il regolare proseguimento dell'attività estrattiva già in essere.

Rilevato che:

- in considerazione delle numerose denunce relative alla potenziale violazione delle norme UE in materia di VInCA con riferimento a vari progetti realizzati in molte regioni italiane, la Commissione Europea ha avviato un'indagine culminata nell'apertura di un precontenzioso comunitario identificato dal codice "*EU Pilot 6730/14/ENVI*" - a tutt'oggi in corso -, diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione della disciplina apprestata dall'articolo 6 della Direttiva Habitat;
- al fine di adempiere ai propositi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e di ottemperare agli impegni assunti dallo Stato membro in ordine alla adozione di un atto di indirizzo per la corretta attuazione del citato art. 6, a febbraio 2016 presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è stato insediato un tavolo tecnico coordinato dal Ministero con la partecipazione dei rappresentanti regionali delle Regioni, finalizzato alla elaborazione di un documento denominato "*Linee Guida sulla valutazione di incidenza*" avente il precipuo fine di omogeneizzare a livello nazionale l'applicazione delle relative procedure e contemplando anche ipotesi semplificate;
- nella bozza delle citate Linee Guida, non ancora approvate in via definitiva, in riferimento ai progetti che ordinariamente *soggiacerebbero a detta valutazione, sono previsti dei meccanismi tali da ritenere assolta la procedura tramite lo svolgimento a priori di screening* di incidenza sito-specifici per determinate tipologie di interventi che tengano in debito conto gli obiettivi di conservazione dei siti stessi e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi;
- nella medesima bozza di Linee Guida, il MATTM ha previsto che le Regioni, con propri atti, possano individuare specifiche tipologie di interventi ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000 che, purché non contrastanti con gli obiettivi di conservazione né con le misure di conservazione dei siti stessi, sono da considerarsi esenti da ogni ed ulteriore valutazione di dettaglio: in tali evenienze *il proponente*, al momento della presentazione dell'istanza volta al conseguimento dell'atto autorizzativo, dichiara che l'intervento rientra tra quelli già valutati con la "*prevalutazione*", di modo che l'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo finale verifica la coerenza tra la proposta ed i requisiti previsti dall'atto con cui è stata effettuata la prevalutazione.

Considerato che:

- dalla data di approvazione della D.G.R. n. 304/2006 sono decorsi oltre dieci anni ed in tale periodo sono maturate conoscenze e competenze ulteriori che è necessario consolidare in un apposito atto di indirizzo;
- la partecipazione dei rappresentanti della Regione Puglia al tavolo tecnico ministeriale di cui innanzi ha consentito di acquisire ulteriori competenze e conoscenze anche derivanti dall'esperienza in materia di valutazione di incidenza maturate in altre regioni italiane;

- a valle dell’emanazione della Legge n. 221/2015 la Regione non ha esercitato la facoltà prevista di “*riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva*”: pertanto a far data dall’entrata in vigore della legge citata, le valutazioni di incidenza degli interventi minori sono state demandate ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel cui territorio ricade interamente il sito. In Puglia, facendo riferimento ai siti della Rete Natura 2000 istituiti alla data del dicembre 2015, risulta il seguente prospetto recante indicazione dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti “*nel cui territorio ricade interamente il sito*”:

SITI RETE NATURA 2000 MONOCOMUNALI > 20.000 ABITANTI					
CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	COMUNE	POPOLAZIONE 1/1/2017	
IT9140003	IT9140003_Stagni e Saline di Punta della Contessa	SIC + ZPS	BRINDISI	87.820	1
IT9140004	IT9140004_Bosco I Lucci	SIC			
IT9140006	IT9140006_Bosco di Santa Teresa	SIC			
IT9140009	IT9140009_Foce Canale Giancola	SIC			
IT9140003	IT9140003_Stagni e Saline di Punta della Contessa	ZPS			
IT9120008	IT9120008_Bosco Difesa Grande	ZSC	GRAVINA IN PUGLIA	43.770	2
IT9150003	IT9150003_Aquatina di Frigole	SIC	LECCE	94.989	3
IT9150006	IT9150006_Rauccio	SIC			
IT9150025	IT9150025_Torre Veneri	SIC			
IT9150029	IT9150029_Bosco di Cervalora	ZSC			
IT9150030	IT9150030_Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone	ZSC			
IT9150007	IT9150007_Torre Uluzzo	SIC	NARDO'	31.511	4
IT9150013	IT9150013_Palude del Capitano	SIC			
IT9150024	IT9150024_Torre Inserraglio	SIC			
IT9130004	IT9130004_Mar Piccolo	SIC	TARANTO	199.561	5
IT9130008	IT9130008_Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto	SIC			

- le modifiche apportate dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 all’articolo 57 della L. n.221/2015, con l’introduzione dell’articolo 1 bis, hanno esteso le competenze di cui al comma 1 ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti anche “*quando il sito ricade nel territorio di più comuni*”. Facendo riferimento ai SIC Istituiti al 6 dicembre 2017, risulta il seguente prospetto:

SITI RETE NATURA 2000 PLURICOMUNALI > 20.000 ABITANTI					
CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	COMUNE	POPOLAZIONE 1/1/2017	
IT9120003	IT9120003_Bosco di Mesola	ZSC	ACQUAVIVA DELLE FONTI	20.760	1
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	ALTAMURA	70.595	2
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	ANDRIA	100.331	3
IT9120009	IT9120009_Posidonieto San Vito - Barletta	SIC	BARI	324.198	4

IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC	BARLETTA	94.673	5
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	BITONTO	55.354	6
IT9140008	IT9140008_Torre Guaceto	ZPS	BRINDISI	87.820	7
IT9140001	IT9140001_Bosco Tramazzone	SIC			
IT9140003	IT9140003_Stagni e Saline di Punta della Contessa	SIC + ZPS			
IT9140004	IT9140004_Bosco I Lucci	SIC			
IT9140005	IT9140005_Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	SIC			
IT9140006	IT9140006_Bosco di Santa Teresa	SIC			
IT9140009	IT9140009_Foce Canale Giancola	SIC			
IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC	CANOSA DI PUGLIA	30.091	8
IT9110038	IT9110038_Paludi presso il Golfo di Manfredonia	ZPS	CERIGNOLA	58.517	9
IT9110005	IT9110005_Zone umide della Capitanata	SIC			
IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC			
IT9120006	IT9120006_Laghi di Conversano	SIC	CONVERSANO	26.144	10
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	ZPS	CORATO	48.313	11
IT9120002	IT9120002_Murgia dei Trulli	ZSC	FASANO	39.749	12
IT9140002	IT9140002_Litorale Brindisino	ZSC			
IT9110032	IT9110032_Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	SIC	FOGGIA	151.726	13
IT9150008	IT9150008_Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	SIC	GALLIPOLI	20.678	14
IT9150015	IT9150015_Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	SIC + ZPS			
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC	GINOSA	22.547	15
IT9130007	IT9130007_Area delle Gravine	SIC + ZPS			
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	GIOIA DEL COLLE	27.667	16
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC			
IT9120008	IT9120008_Bosco Difesa Grande	ZSC	GRAVINA IN PUGLIA	43.770	17
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC	GROTTAGLIE	32.114	18
IT9150029	IT9150029_Bosco di Cervalora	ZSC	LECCE	94.989	19
IT9150030	IT9150030_Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone	ZSC			
IT9150033	IT9150033_Specchia dell'Alto	ZSC			
IT9150003	IT9150003_Aquatina di Frigole	SIC			
IT9150006	IT9150006_Rauccio	SIC			
IT9150025	IT9150025_Torre Veneri	SIC			
IT9130001	IT9130001_Torre Colimena	SIC	MANDURIA	31.360	20
IT9130003	IT9130003_Duna di Campomarino	SIC			
IT9110038	IT9110038_Paludi presso il Golfo di Manfredonia	ZPS	MANFREDONIA	57.100	21
IT9110039	IT9110039_Promontorio del Gargano	ZPS			
IT9110005	IT9110005_Zone umide della Capitanata	SIC			
IT9110008	IT9110008_Valloni e Steppe Pedegarganiche	SIC			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC	MARTINA FRANCA	49.029	22
IT9130007	IT9130007_Area delle Gravine	ZPS	MASSAFRA	32.989	23
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC			
IT9130007	IT9130007_Area delle Gravine	SIC			
IT9120009	IT9120009_Posidonieto San Vito - Barletta	SIC	MOLA DI BARI	25.554	24
IT9120002	IT9120002_Murgia dei Trulli	ZSC	MONOPOLI	49.030	25

IT9150031	IT9150031_Masseria Zanzara	ZSC	NARDO'	31.511	26
IT9150007	IT9150007_Torre Uluzzo	SIC			
IT9150008	IT9150008_Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	SIC			
IT9150013	IT9150013_Palude del Capitano	SIC			
IT9150024	IT9150024_Torre Inserraglio	SIC			
IT9150027	IT9150027_Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto	SIC	OSTUNI	31.148	27
IT9140002	IT9140002_Litorale Brindisino	ZSC			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC	RUVO DI PUGLIA	25.457	28
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9110039	IT9110039_Promontorio del Gargano	ZPS	SAN GIOVANNI ROTONDO	27.156	29
IT9110008	IT9110008_Valloni e Steppe Pedegarganiche	SIC			
IT9110026	IT9110026_Monte Calvo - Piana di Montenero	SIC + ZPS			
IT9110030	IT9110030_Bosco Quarto - Monte Spigno	SIC	SAN SEVERO	53.434	30
IT9110027	IT9110027_Bosco Jancuglia - Monte Castello	SIC			
IT9120003	IT9120003_Bosco di Mesola	ZSC	SANTERAMO IN COLLE	26.724	31
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9130002	IT9130002_Masseria Torre Bianca	SIC	TARANTO	199.561	32
IT9130004	IT9130004_Mar Piccolo	SIC			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC			
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC			
IT9130008	IT9130008_Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto	SIC			

La sottostante tabella riporta la sintesi degli elenchi di cui alle precedenti tabelle:

SITI RETE NATURA 2000 + 20.000 ABITANTI					
CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SITO	COMUNE	POPOLAZIONE 1/1/2017	
IT9120003	IT9120003_Bosco di Mesola	ZSC	ACQUAVIVA DELLE FONTI	20.760	1
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	ALTAMURA	70.595	2
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	ANDRIA	100.331	3
IT9120009	IT9120009_Posidonieto San Vito - Barletta	SIC	BARI	324.198	4
IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC	BARLETTA	94.673	5
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	BITONTO	55.354	6
IT9140003	IT9140003_Stagni e Saline di Punta della Contessa	SIC + ZPS	BRINDISI	87.820	7
IT9140004	IT9140004_Bosco I Lucci	SIC			
IT9140006	IT9140006_Bosco di Santa Teresa	SIC			
IT9140009	IT9140009_Foce Canale Giancola	SIC			
IT9140008	IT9140008_Torre Guaceto	ZPS			
IT9140001	IT9140001_Bosco Tramazzone	SIC			
IT9140003	IT9140003_Stagni e Saline di Punta della Contessa	SIC + ZPS			
IT9140005	IT9140005_Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	SIC			
IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC	CANOSA DI PUGLIA	30.091	8
IT9110038	IT9110038_Paludi presso il Golfo di Manfredonia	ZPS	CERIGNOLA	58.517	9
IT9110005	IT9110005_Zone umide della Capitanata	SIC			
IT9120011	IT9120011_Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	SIC			

IT9120006	IT9120006_Laghi di Conversano	SIC	CONVERSANO	26.144	10
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	ZPS	CORATO	48.313	11
IT9120002	IT9120002_Murgia dei Trulli	ZSC	FASANO	39.749	12
IT9140002	IT9140002_Litorale Brindisino	ZSC			
IT9110032	IT9110032_Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	SIC	FOGGIA	151.726	13
IT9150008	IT9150008_Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	SIC	GALLIPOLI	20.678	14
IT9150015	IT9150015_Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	SIC + ZPS			
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC	GINOSA	22.547	15
IT9130007	IT9130007_Area delle Gravine	SIC + ZPS			
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	GIOIA DEL COLLE	27.667	16
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC			
IT9120008	IT9120008_Bosco Difesa Grande	ZSC	GRAVINA IN PUGLIA	43.770	17
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC	GROTTAGLIE	32.114	18
IT9150003	IT9150003_Aquatina di Frigole	SIC	LECCE	94.989	19
IT9150006	IT9150006_Rauccio	SIC			
IT9150025	IT9150025_Torre Veneri	SIC			
IT9150029	IT9150029_Bosco di Cervalora	ZSC			
IT9150030	IT9150030_Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone	ZSC			
IT9150033	IT9150033_Specchia dell'Alto	ZSC			
IT9130001	IT9130001_Torre Colimena	SIC	MANDURIA	31.360	20
IT9130003	IT9130003_Duna di Campomarino	SIC			
IT9110038	IT9110038_Paludi presso il Golfo di Manfredonia	ZPS	MANFREDONIA	57.100	21
IT9110039	IT9110039_Promontorio del Gargano	ZPS			
IT9110005	IT9110005_Zone umide della Capitanata	SIC			
IT9110008	IT9110008_Valloni e Steppe Pedegarganiche	SIC			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC	MARTINA FRANCA	49.029	22
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC	MASSAFRA	32.989	23
IT9130007	IT9130007_Area delle Gravine	SIC + ZPS			
IT9120009	IT9120009_Posidonieto San Vito - Barletta	SIC	MOLA DI BARI	25.554	24
IT9120002	IT9120002_Murgia dei Trulli	ZSC	MONOPOLI	49.030	25
IT9150007	IT9150007_Torre Uluzzo	SIC	NARDO'	31.511	26
IT9150013	IT9150013_Palude del Capitano	SIC			
IT9150024	IT9150024_Torre Inserraglio	SIC			
IT9150031	IT9150031_Masseria Zanzara	ZSC			
IT9150008	IT9150008_Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	SIC			
IT9150027	IT9150027_Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto	SIC			
IT9140002	IT9140002_Litorale Brindisino	ZSC	OSTUNI	31.148	27
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC			
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS	RUVO DI PUGLIA	25.457	28
IT9110039	IT9110039_Promontorio del Gargano	ZPS	SAN GIOVANNI ROTONDO	27.156	29
IT9110008	IT9110008_Valloni e Steppe Pedegarganiche	SIC			
IT9110026	IT9110026_Monte Calvo - Piana di Montenero	SIC + ZPS			
IT9110030	IT9110030_Bosco Quarto - Monte Spigno	SIC			
IT9110027	IT9110027_Bosco Jancuglia - Monte Castello	SIC	SAN SEVERO	53.434	30

IT9120003	IT9120003_Bosco di Mesola	ZSC	SANTERAMO IN COLLE	26.724	31
IT9120007	IT9120007_Murgia Alta	SIC + ZPS			
IT9130004	IT9130004_Mar Piccolo	SIC	TARANTO	199.561	32
IT9130008	IT9130008_Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto	SIC			
IT9130002	IT9130002_Masseria Torre Bianca	SIC			
IT9130005	IT9130005_Murgia di Sud - Est	SIC			
IT9130006	IT9130006_Pinete dell'Arco Ionico	SIC			

- risulta pertanto di tutta evidenza l'ampliamento del numero di amministrazioni comunali investite oggi della competenza ad effettuare le valutazioni di incidenza per "interventi minori", a seguito dell'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 57 della L n, 221/2015;
- con specifico riferimento al comma 2 dell'articolo 57 della L n. 221/2015, dall'esame complessivo delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza emerge la portata distonica rispetto alla normativa europea ed al relativo orientamento giurisprudenziale nel tempo consolidatosi dei disposti recati dal citato comma 2 dell'art. 57;
- di rilievo è stata la Deliberazione di Consiglio Provinciale di Taranto del 20 settembre 2016 n. 56, rubricata "Disposizioni temporanee per l'espressione dei pareri di Valutazione di Incidenza Ambientale per i progetti ricadenti nei siti di Interesse Comunitario", che ha dettato direttive applicative agli uffici provinciali preposti, nelle more di riceverne da parte del Ministero e/o della medesima Regione Puglia;
- con riferimento ai contenuti di tale deliberazione, la Sezione Autorizzazione Ambientali regionale, con nota prot. n. 3326 del 4 aprile 2017, ha rappresentato che "un vincolo di tutela ambientale, quale quello costituito dai siti di Rete Natura 2000 individuati per valore naturalistico e conservazionistico, presuppone necessariamente una valutazione ex ante volta all'individuazione della potenzialità lesiva di qualsiasi intervento sull'ambiente, e che tale valutazione preventiva deve essere condotta per ogni tipologia di intervento, anche modesto e/o compatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia";
- inoltre, la competente D.G. per la Protezione della Natura e del Mare, con nota prot. 20534 del 26 settembre 2017, nel riscontrare una richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 57 comma 1 della L. n. 221/2015, ha colto l'occasione per precisare che "il comma 2, dell'art. 57, riferito all'applicazione esclusivamente ai piani delle disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del D.P.R. 357/97 e ss. mm. e ii., riguarda solo la fase di pubblicazione delle proposte. Pertanto nessun intervento è escluso dalla VinCA ed è sempre preliminare ad ogni decisione delle Amministrazioni";
- su tale aspetto, reso ancora più critico in ragione della pendenza del precontenzioso comunitario EU Pilot 6730/2014/ENVI, si è ulteriormente soffermato il competente Dicastero (Ufficio Legislativo) che, con sua nota prot. n. 18892 del 31 luglio 2017, ha informato la Commissione Europea (per il tramite della Struttura di Missione per le procedure di infrazione) del lavoro in corso in relazione alle predette "Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza" anche con l'ausilio delle Regioni e delle Province Autonome ed a seguito della decisione assunta dal Comitato Paritetico, organo di governance della SNB.

Considerato, altresì, che:

- è necessario acquisire la completa conoscenza delle modalità di applicazione della procedura di VinCA nel territorio regionale anche al fine di avere un quadro più completo ed esaustivo delle valutazioni sito specifiche in relazione al perseguimento degli obiettivi di conservazione definiti per ciascuno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché definire le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli esiti delle valutazioni di incidenza espletate dagli Enti a ciò delegati ai sensi della l.r. n. 17/2007 e della L. n. 221/2015;
- a fronte del rilievo inerente alla mancanza del prescritto parere relativo alla valutazione di incidenza, l'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo finale, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrebbe vagliare la sussistenza dei presupposti per intervenire in autotutela, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del Capo IV della L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi; nell'esercizio di detto potere,

pertanto, l'autorità a ciò preposta è chiamata ad operare una ponderazione tra l'interesse al mantenimento ed alla conservazione dell'atto e quello alla sua rimozione;

Rilevato ancora che:

- in ossequio ai principi dell'azione amministrativa di semplificazione, ragionevolezza e divieto di aggravio del procedimento, il ricorso alle prevalutazioni già svolte a livello regionale da un lato consente di perseguire gli scopi e gli obiettivi della Direttiva Habitat e dall'altro assolve all'obiettiva esigenza di addivenire a semplificazioni procedurali e procedimentali;
- appare necessario modificare e integrare la D.G.R. n. 304/2006 aggiornando gli indirizzi regionali in materia di valutazione di incidenza ed introducendo semplificazioni che possano assolvere anche all'esigenza di celerità dei procedimenti amministrativi.

Per tutto quanto sopra premesso e nelle more delle determinazioni che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare assumerà in ordine alla approvazione delle *"Linee Guida sulla valutazione di Incidenza"*, nonché tenendo conto delle risultanze ad oggi note dei lavori del tavolo tecnico da quest'ultimo istituito, si ritiene opportuno e necessario aggiornare gli indirizzi regionali in materia di valutazione di incidenza, nell'esercizio delle prerogative spettanti alla Regione, approvando, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del DPR n. 357/97 e smi, l'allegato alla presente proposta denominato *"Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE e articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento"*, fornendo indirizzi alle Autorità competenti in materia di VInCA e ai Comuni sia in qualità di autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi sia in qualità di autorità competenti ai sensi dell'articolo 57 della L n. 221/2015 e smi.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché della l.r. n. 7/2004 recante lo *"Statuto della Regione Puglia"* e della l.r. n. 11/2001 e smi.

Il Presidente della Giunta regionale con delega alla Qualità dell'Ambiente e l'Assessore alla Pianificazione territoriale, sulla base di quanto innanzi riferito, propongono alla Giunta Regionale l'adozione dei conseguenti atti finali, in quanto rientrano nelle tipologie contemplate dall'art. 4 co. 4 lett. d) e k) della legge regionale n. 7/1997, nonché dell'art. 44 dello Statuto Regionale.

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- **viste** la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle strutture preposte e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di approvare** il documento *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 paragrafi della Direttiva n. 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003"*, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la presente deliberazione modifica e integra la D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 304 (pubblicata

sul BURP n. 41 del 30 marzo 2006) recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003”*;

- **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alle Province della Regione Puglia nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti;
- **di prevedere** che la Regione Puglia organizzi incontri dedicati sul tema oggetto della presente deliberazione, in favore dei Comuni e delle Province, dando contestualmente mandato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali d’intesa con la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di calendarizzare tali incontri;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 13/1994, nonché sul Portale istituzionale al sito istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 15/2008 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della
procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della
direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come
modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 5 FACCIATP
[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]

PARTE PRIMA

PREMESSA

Il presente Atto di Indirizzo e coordinamento è volto a uniformare sul territorio regionale le modalità di attuazione delle previsioni della Direttiva n. 92/43/CEE Habitat e del DPR 357/1997 e smi in materia di Valutazione di Incidenza di Piani, Progetti, Interventi e Attività (P/P/I/A).

Esso è stato redatto anche sulla base delle risultanze intermedie del Gruppo di Lavoro MATTM/Regioni e Province Autonome, costituito il 17 febbraio 2016 al fine di redigere il documento tecnico "Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza" per concorrere all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del pre-contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU-Pilot n. 6730/2014 "Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"

1. LA RETE NATURA 2000. INQUADRAMENTO GENERALE

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme delle aree protette dalle direttive comunitarie Uccelli (Zone di Protezione Speciali ZPS) e Habitat (Siti di Importanza Comunitaria SIC, o proposti tali pSIC, e Zone Speciali di Conservazione ZSC) con l'obiettivo di salvaguardare tutti i principali tipi di habitat e le specie a rischio dell'Unione Europea. Essa a livello europeo comprende oltre 26 000 siti. I principali obiettivi dei siti Natura 2000 sono evitare attività che possano disturbare gravemente le specie o danneggiare gli habitat per i quali il sito è stato designato e adottare le misure necessarie per conservare o ripristinare tali habitat e specie, in modo da migliorarne la salvaguardia.

1.1 DISPOSIZIONI NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI

L'art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE dispone quanto segue:

"1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate."

L'art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE, nei quattro paragrafi di cui si compone, delinea il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la Rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni:



[Handwritten signature]

propositive, preventive e procedurali. In particolare, i paragrafi 3 e 4 prevedono procedure e misure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", di determinati piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì precisi obblighi in capo alle autorità competenti nazionali e agli Stati membri. Al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta lo strumento individuato dal legislatore comunitario per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

L'art. 7 della Direttiva n. 92/43/CEE estende gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, alle zone classificate a norma dell'art. 4, paragrafo 1, o riconosciute a norma dell'art. 4, paragrafo 2 della Direttiva Uccelli n. 2009/147/CEE prevedendo quanto segue:

"Gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 2009/147/CEE, qualora essa sia posteriore"

A livello nazionale, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ha dato attuazione alla direttiva Habitat.

L'art. 5 del DPR n. 357/97 e smi prevede quanto segue:

"1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima



verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante Interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

Il successivo DPR 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", all'art. 6 ha modificato l'art. 5 del DPR n. 357/97 così come di seguito riportato:

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale



predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.


8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Si riportano di seguito i principali ulteriori provvedimenti normativi e regolamentari, sia di rango nazionale che regionale di riferimento per la Rete Natura 2000:

- L.r. n. 11 del 12/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" (B.U.R.P. n. 57 suppl. del 12 aprile 2001);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- R.r. n. 24 del 28/09/2005 recante "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)" (B.U.R.P. n. 124 del 4 ottobre 2005);
- L.r. n. 17 del 14/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale." (B.U.R.P. n. 87 suppl. del 18 giugno 2007);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- R.r. n. 15 del 18/07/2008, "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni" (B.U.R.P. n. 120 del 25 luglio 2008);
- R.r. n. 28 del 22/12/2008 recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 18 del 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di



conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" (B.U.R.P. n. 200 del 23 dicembre 2008);

- Decreto Ministero Ambiente 10 luglio 2015 recante "Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia";
- R.r. n. 6 del 10/06/2016 recante "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)";
- R.r. n. 12 del 10/05/2017 recante "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12 maggio 2017);
- Decreto Ministero Ambiente 21 marzo 2018. Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.

1.2 I SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN PUGLIA

I siti delle Rete Natura 2000 presenti in Puglia, come riportati nell'elenco della decisione (EU) 2018/37 del 12 dicembre 2017, sono elencati nella seguente tabella

Tipo	Codice	SIC ZPS ZSC AI 16 luglio 2018	Denominazione	Aggiornamento formulario standard	Presenza di habitat e specie prioritarie	Estensione [ha]	Misure di conservazione vigenti (16luglio 2018)
B	IT9110001	SIC	Isola e Lago di Varano	12/2015	*	8146	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110002	ZSC	Valle Fortore, Lago di Occhito	01/2017	*	8369	DGR 1084/2010 – R.R.28/08
B	IT9110003	ZSC	Monte Cornacchia— Bosco Faeto	12/2015	*	6952	DGR 1083/2010 – R.R. 28/08
B	IT9110004	SIC	Foresta Umbra	01/2017	*	20656	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110005	SIC	Zone umide della Capitanata	12/2015	*	14110	DGR 346/2010 e DGR 347/2010 – R.R. 28/08
B	IT9110008	SIC	Valloni e Steppe Pedegarganiche	01/2017	*	29817	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – DGR 346/2010 – R.R.28/08
B	IT9110009	SIC	Valloni di Mattinata – Monte Sacro	10/2013	*	6510	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110011	SIC	Isole Tremiti	01/2017	*	372	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 - R.R. 28/08
B	IT9110012	SIC	Testa del Gargano	01/2017	*	5658	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110014	SIC	Monte Saraceno	10/2013	*	197	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110015	SIC	Duna e Lago di Lesina— Foce del Fortore	12/2015	*	9823	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9110016	SIC	Pineta Marzini	01/2017	*	787	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110024	SIC	Castagneto Pia, Lapolda, Monte la Serra	10/2013	*	689	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110025	SIC	Manacore del Gargano	01/2017	*	2063	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
C	IT9110026	SIC/Z PS	Monte Calvo — Piana di Montenero	10/2013	*	7620	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 - R.R. 28/08
B	IT9110027	SIC	Bosco Jancuglia — Monte Castello	10/2013	*	4456	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110030	SIC	Bosco Quarto — Monte Spigno	01/2017	*	7862	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9110032	ZSC	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	01/2017	*	5769	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08

Tipo	Codice	SIC ZPS ZSC AI 16 luglio 2018	Denominazione	Aggiornamento formulario standard	Presenza di habitat e specie prioritarie	Estensione [ha]	Misure di conservazione vigenti (16luglio 2018)
B	IT9110033	ZSC	Accadia — Deliceto	01/2017	*	3523	DGR 494/2009 – R.R. 28/08
B	IT9110035	ZSC	Monte Sambuco	12/2015	*	7892	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
A	IT9110037	ZPS	Laghi di Lesina e Varano	12/2017	*	15.195	R.R. 28/08
A	IT9110038	ZPS	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	12/2017		14.437	R.R. 28/08
A	IT9110039	ZPS	Promontorio del Gargano	12/2017	*	70.013	R.R. 28/08
A	IT9110040	ZPS	Isole Tremiti	12/2017	*	360	R.R. 28/08
B	IT9120001	ZSC	Grotte di Castellana	10/2013	*	61	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9120002	ZSC	Murgia dei Trulli	12/2015	*	5457	DGR 1615/2009 – R.R. 28/08
B	IT9120003	ZSC	Bosco di Mesola	12/2015	*	3029	DGR 1/2014 – R.R.28/08
B	IT9120006	ZSC	Laghi di Conversano	10/2013		218	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
C	IT9120007	SIC/Z PS	Murgia Alta	12/2015	*	125882	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9120008	ZSC	Bosco Difesa Grande	1-2017	*	5268	DGR 1742/2009 – R.R. 28/08
B	IT9120009	ZSC	Posidonieto San Vito — Barletta	10-2013	*	12459	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9120010	ZSC	Pozzo Cucù	12-2015		59	DGR 1/2014 – R.R. 28/08
B	IT9120011	ZSC	Valle Ofanto — Lago di Capaciotti	12-2015	*	7572	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
A	IT9120012	ZPS	Scoglio dell'Eremita	03-2017	*	17.85	R.R. 28/08
B	IT9130001	ZSC	Torre Colimena	12 2015	*	2678	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9130002	ZSC	Masseria Torre Bianca	10-2013	*	583	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9130003	ZSC	Duna di Campomarino	12 2015	*	1846	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9130004	ZSC	Mar Piccolo	12 2015	*	1374	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9130005	SIC	Murgia di Sud — Est	12-2015	*	47601	DGR 432/2016
B	IT9130006	ZSC	Pinete dell'Arco Ionico	1-2017	*	3686	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
C	IT9130007	ZSC/Z PS	Area delle Gravine	1-2017	*	26740	DGR 2435/2009 – R.R. 28/08
B	IT9130008	ZSC	Posidonieto Isola di San Pietro — Torre Canneto	10-2013	*	3148	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9140001	ZSC	Bosco Tramazzone	10-2013		4406	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9140002	ZSC	Litorale Brindisino	1-2017	*	7256	DGR 2436/2009 – R.R. 28/08
C	IT9140003	SIC/Z PS	Stagni e Saline di Punta della Contessa	12-2015	*	2858	DGR 2258/2009 – R.R. 28/08
B	IT9140004	ZSC	Bosco I Lucci	10-2013		26	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9140005	SIC	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	12-2015	*	7978	DM 26/01/2009 – DM 28/01/2013 – DGR 1097/2010 R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
A	IT9140008	ZPS	Torre Guaceto			548	R.R. 28/08
B	IT9140006	ZSC	Bosco di Santa Teresa	10-2013		39	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9140007	ZSC	Bosco Curtipettrizzi	10-2013		57	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9140009	ZSC	Foce Canale Giancola	10-2013	*	54	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08



Tipo	Codice	SIC ZPS ZSC AI 16 luglio 2018	Denominazione	Aggiornamento formulario standard	Presenza di habitat e specie prioritarie	Estensione [ha]	Misure di conservazione vigenti (16luglio 2018)
B	IT9150001	ZSC	Bosco Guarini	10-2013		20	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150002	ZSC	Costa Otranto — Santa Maria di Leuca	5-2017	*	1906	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150003	ZSC	Aquatina di Frigole	12-2015	*	3163	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08 DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
B	IT9150004	ZSC	Torre dell'Orso	12-2015	*	60	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150005	ZSC	Boschetto di Tricase	10-2013		4,15	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150006	ZSC	Rauccio	5-2017	*	5475	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150007	ZSC	Torre Uluzzo	12-2015	*	351	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150008	ZSC	Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	12-2015	*	1361	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08 - DGR 2558/2009
B	IT9150009	ZSC	Litorale di Ugento	10-2013	*	7245	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150010	ZSC	Bosco Macchia di Ponente	12-2015		13	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150011	ZSC	Alimini	1-2017	*	3716	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08 DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
B	IT9150012	ZSC	Bosco di Cardigliano	12-2015	*	54	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150013	SIC	Palude del Capitano	12-2015	*	2247	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
C	IT9150015	ZSC/Z PS	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	12-2015	*	7006	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150016	ZSC	Bosco di Otranto	12-2015	*	8,71	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150017	ZSC	Bosco Chiuso di Presicce	12-2015		11	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150018	ZSC	Bosco Serra dei Cianci	12-2015		48	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150019	ZSC	Parco delle Querce di Castro	10-2013		4,47	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150020	ZSC	Bosco Pecorara	12-2015	*	24	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150021	ZSC	Bosco le Chiuse	10-2013		37	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150022	ZSC	Palude dei Tamari	1-2017	*	11	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150023	ZSC	Bosco Danieli	12-2015		14	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150024	ZSC	Torre Inerraglio	10-2013	*	100	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150025	ZSC	Torre Veneri	12-2015	*	1742	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08

Tipo	Codice	SIC ZPS ZSC Al 16 luglio 2018	Denominazione	Aggiornamento formulario standard	Presenza di habitat e specie prioritarie	Estensione [ha]	Misure di conservazione vigenti (16luglio 2018)
							DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
B	IT9150027	SIC	Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto	1-2017	*	5661	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9150028	SIC	Porto Cesareo	12-2015	*	225	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9150029	ZSC	Bosco di Cervalora	12-2015		29	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150030	ZSC	Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone	12-2015	*	476	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150031	ZSC	Masseria Zanzara	12-2015	*	49	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150032	ZSC	Le Cesine	12-2015	*	2148	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
A	IT9150014	ZPS	Le Cesine		*	647	R.R. 28/08
B	IT9150033	ZSC	Specchia dell'Alto	12-2015	*	436	DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010 – R.R. 28/08
B	IT9150034	ZSC	Posidonieto Capo San Gregorio – Punta Ristola	10-2017	*	271	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08
B	IT9150035	SIC	Padula Mancina	10-2016	*	92	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017
B	IT9150036	SIC	Lago del Capraro	10-2016	*	39	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017, 12/2017
B	IT9150041	ZSC	Valloni di Spinazzola	10-2014	*	2729	R.R. 6/2016 modificato dal R.R. 12/2017 – R.R. 28/08

Le informazioni relative a ciascun Sito della Rete Natura 2000 sono contenute nel Formulario Standard Natura 2000 (Standard Data Form): tale formulario, oltre a comprendere per ciascun sito una mappa, riporta la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di cui agli Allegati I e II (criteri di cui all'Allegato III della Direttiva Habitat). Inoltre racchiude anche informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della Rete Natura 2000, migliorando la disponibilità e la qualità dei dati anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche disponibili.

La Regione Puglia trasmette periodicamente al Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) gli aggiornamenti dei formulari standard dei siti.

I formulari standard e le mappe dei predetti Siti sono disponibili per la consultazione all'indirizzo:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/

Con specifico riferimento alla designazione dei Siti di Importanza Comunitaria quali Zone Speciali di Conservazione, a seguito della formale intesa espressa dalla Regione con deliberazioni della Giunta regionale n. 1109 del 26 maggio 2015, n. 1872 del 17 novembre 2017 e n. 2291 del 21 dicembre 2017, con Decreto Ministeriale 10 luglio 2015 recante "Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia" (rettificato con Decreto 21 marzo 2018 recante "Rettifica del decreto 10 luglio 2015, recante: «Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia») e con Decreto Ministeriale 21 marzo 2018 recante "Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia", sono state designate 56 Zone Speciali di Conservazione.

Nel corso del 2018, sono proseguite le interlocuzioni tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente finalizzate alla designazione di ulteriori 24 Zone Speciali di Conservazione, a completamento del percorso di designazione avviato nel 2015.



1.3 GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

Gli obiettivi di conservazione indicano le finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).

Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000, gli Stati membri devono stabilire priorità in base all'importanza del sito in questione per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario ivi presenti e per la coerenza di Natura 2000, tenuto conto dei rischi di degrado o distruzione ai quali il sito è esposto.

Spetta anche in questo caso agli Stati membri decidere come dare attuazione concreta all'art. 6, paragrafo 2.

Disporre di obiettivi di conservazione chiari è anche essenziale per definire le priorità di cui all'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva Habitat, che fa riferimento alla necessità di "[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti".

Gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti in Puglia, sono definiti nei Piani di Gestione approvati, ovvero, nell'allegato 1bis al R.r. n. 12/2017.

1.4 LE MISURE DI CONSERVAZIONE

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (art. 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Dette Misure di Conservazione sono individuate ai sensi:

- dell'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli", per le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Nonostante il collegamento previsto tra le due direttive, l'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre per esse valgono comunque i disposti dell'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.

In particolare, l'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva Habitat:

- prevede esplicite misure, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat di allegato I e delle specie di allegato II presenti nei siti, intese a raggiungere l'obiettivo generale della Direttiva. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza prevedere specifici piani di gestione;
- istituisce un sistema di misure di conservazione che si applica a tutte le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'Allegato I e delle specie dell'Allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli identificati come non significativi nello Standard Data Form Natura 2000.

Inoltre, le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lo scopo della Direttiva Habitat è infatti quello di "... contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato". Esiste quindi un obbligo di risultato.

È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione: è ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine. È probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese.

Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo e devono:

- corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti;
- soddisfare l'obiettivo generale della Direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da



adottare.

Le priorità di conservazione sono stabilite, come riportato nella nota della Commissione sulla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Versione definitiva del 14 maggio 2012 tenendo in considerazione:

- le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è significativa secondo il formulario);
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie;
- i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;
- la coerenza complessiva della Rete Natura 2000.

In funzione del recepimento nazionale della Direttiva Habitat, l'adozione e l'approvazione di Misure di Conservazione sito specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è stata propedeutica alla loro designazione quali ZSC.

Nel territorio regionale vigono:

- le Misure di Conservazione di cui al R.r. 22 dicembre 2008 n. 28 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" valevoli per le ZPS, i SIC e per le ZSC una volta individuate;
- le Misure di conservazione di cui al R.r. 10 maggio 2016 n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" così come modificato dal R.r. 10 maggio 2017 n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" valevoli per i SIC e le ZSC non dotate di Piani di Gestione;
- le disposizioni dei Piani di gestione valevoli per i Siti dotati di tale strumento di Pianificazione.

1.5 I PIANI DI GESTIONE

Il Piano di gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del DPR n. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.


Infatti, secondo quanto stabilito dal DM del 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000.

La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito.

Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se approvati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.

Il Piano di Gestione deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici generali, gli strumenti di pianificazione delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.

Il Piano di Gestione viene adottato dalla Giunta Regionale. Una volta adottato, il Piano viene pubblicato, a cura della Regione Puglia sul sito web www.sit.puglia.it e dai Comuni nel cui territorio ricade il sito, sui rispettivi albi pretori e siti web. Il piano resta depositato presso le medesime Amministrazioni per quaranta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione sul B.U.R.P., durante i quali tutti i cittadini residenti nel territorio interessato, sia in forma singola che associata, possono prenderne visione tramite consultazione ed, eventualmente, inviare al competente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia osservazioni scritte. Decorso tale termine, la Regione Puglia provvede ad effettuare l'esame e la valutazione delle stesse osservazioni entro i dieci giorni successivi. Sulla base dell'istruttoria espletata, il Piano con le sue eventuali modifiche e/o integrazioni, viene trasmesso alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione. La deliberazione di approvazione definitiva viene pubblicata sul B.U.R.P. ed il Piano reso disponibile sul sito www.sit.puglia.it. A seguito della sua approvazione il Piano assume i caratteri di piano di settore.



La Regione Puglia, in conformità agli obblighi derivanti dall'attuazione della Direttiva 92/43, ha predisposto 31 Piani di Gestione, i cui estremi dell'atto deliberativo recante l'approvazione sono riportati nella lista dei siti Rete Natura di cui al paragrafo 1.

2. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA. INQUADRAMENTO GENERALE.

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della Rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera Rete. La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell'Unione.

La Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE Habitat rimanda all'autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il parere sulla Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati ed informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse. Lo stesso documento ed i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto ad un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dai paragrafi 6(3) e 6(4) siano da realizzarsi per i seguenti livelli:

Livello I: screening

disciplinato dall'art. 6, paragrafo 3, prima frase: processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito e, in secondo luogo, se è probabile che abbiano un effetto significativo sul sito.

Livello II: valutazione appropriata

disciplinato dall'art. 6, paragrafo 3, seconda frase riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti: individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte ad eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. Qualora permanga l'incidenza significativa si procede al livello successivo.

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative

valutazione delle modalità alternative per l'attuazione, la localizzazione, il dimensionamento e le caratteristiche progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000.

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza significativa

valutazione delle Misure di Compensazione laddove, una volta che sia stata accertata l'incidenza significativa, si ritenga comunque necessario realizzare il piano o progetto, verificata e documentata l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Questa parte della procedura è disciplinata dall'art. 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si decide di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In tal caso, l'art. 6, paragrafo 4 consente deroghe all'art. 6, paragrafo 3, alla ricorrenza di determinate condizioni.

L'applicabilità della procedura di VINCA dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni fase è influenzata dal passaggio precedente; l'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno anche come obiettivo piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (ad es. cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233). La Corte di Giustizia europea ha dichiarato che l'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat



non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (paragrafi C-2/10 39-75).

2.1 PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le principali definizioni utili e necessarie all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Habitat naturali

Zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Habitat naturali di interesse comunitario

Gli habitat che nel territorio di cui all'art. 2:

- i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
- ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
- iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'Allegato I.

Habitat naturali prioritari

I tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'art. 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'Allegato I.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'integrità del sito è stata definita come *"la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato"* (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE:

- per un habitat naturale è: *"l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)"*;
- per una specie è: *"l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni"*

Stato di conservazione soddisfacente

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione;
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato "soddisfacente" quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Incidenza

Qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Effetto cumulo

L'art. 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non



ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'art. 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

È definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, ad esempio determinato dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (Rete e corridoi ecologici).

Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat: in un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate, vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della Rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e, quindi, alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%). Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo): se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.

Per valutare questo degrado rispetto agli obiettivi della Direttiva, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale di cui all'art. 1, lettera e), sulla base dei seguenti fattori:

- *"la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione"*.
Qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- *"la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile"*.
Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado: le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie, definito all'art. 1, lettera i) della Direttiva Habitat.

Per valutare la significatività della perturbazione rispetto agli obiettivi della Direttiva bisogna basarsi sui seguenti fattori:

- *"I dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene"*. Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o al mancato raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.
- *"L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile"*. Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o al raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa.



- "Esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine". Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o al raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della Rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito. *Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi.* La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat. A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello *Formulario Standard*, sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

Incidenza significativa

L'incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Significatività

Il concetto di ciò che è "significativo" deve essere interpretato in modo obiettivo: la determinazione riguardo all'entità del piano o del progetto non afferrisce strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o del progetto, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti. È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di contemplare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. La procedura delineata dall'art. 6 ai paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza. Per determinare se un piano o progetto «*possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti*» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto. È da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000.

2.2 AUTORITÀ COMPETENTI E RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 6.3 DELLA DIRETTIVA HABITAT

L'assetto delle competenze in materia di VINCA in ambito regionale è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative regionali e nazionali:

- L.r. del 12 aprile 2001 n. 11, come modificata dalla L.r. del 14 giugno 2007 n. 17, secondo la quale
 - la Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 4¹ non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e B.2) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province
 - la Provincia è competente per le procedure di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti identificati negli elenchi A.2) e B.2); ai progetti elencati negli elenchi A.3) e B.3) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'art. 4;
 - i Comuni sono competenti per le procedure di VINCA relative agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 4, non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e B.2).
- L.r. n. 18 del 3 luglio 2012, che all'art. 23 prevede che "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali" e che "i procedimenti avviati dalla

¹ "Sono soggette alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso".



di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo",

- L.r. n. 18 del 3 luglio 2012 come emendata dalla L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017, che, all'art. 52, ha previsto la sostituzione del citato art. 23 prevedendo: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche" e che "I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall'ente presso il quale è stata inoltrata l'istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1";
- L.r. n. 14 del 7 aprile 2015, che ha modificato l'art. 10 della L.r. n. 17/2007 abrogandone il comma 5 e introducendo il comma 5-bis che recita quanto segue: "5-bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest'ultima";
- Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che all'art. 57 ha stabilito quanto segue:

"1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani".

- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, disponendo con l'art. 17-bis, comma 1, l'introduzione del comma 1-bis all'art. 57 che, pertanto, nella versione vigente dal 6 dicembre 2017, ha stabilito quanto segue:

"1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e' esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani".

In merito alla competenza tecnico-scientifica dei valutatori, secondo quanto confermato dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea, al fine dell'accertamento dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito, va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva n. 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di



questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.).

Inoltre l'art. 9, paragrafo 4 della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all'art. 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi». A tale proposito, l'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).

L'Autorità competente, e, nello specifico, il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II, III e IV della VINCA deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

2.3 LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'art. 6, paragrafo 3, seconda parte, della Direttiva n. 92/43/CEE prevede che le autorità nazionali competenti diano il loro accordo su un piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Così come considerato nella Sentenza della Corte di Giustizia europea, Causa C-243/15, tale disposizione deve essere letta in combinazione con l'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, che cita:

“b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni”.

L'art. 6, paragrafi 3, 4 e 7, conferisce al pubblico il diritto di partecipare “effettivamente al processo decisionale in materia ambientale”, presentando, “per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta”. Tale partecipazione deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

Le definizioni di “pubblico” e “pubblico interessato” sono precisate nell'art. 2, commi 4 e 5.

Le modalità di attuazione prevedono all'art. 3 che da parte dell'autorità competente siano forniti l'assistenza e l'orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Per l'accesso alle informazioni ambientali, ivi compreso il rilascio di copie dei documenti correlati, ove richiesto, l'art. 4 distingue le diverse tipologie di accesso o di diniego motivato dell'istanza.

La Convenzione di Aarhus prevede, inoltre, le modalità inerenti alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali e, ove consentito, quelle inerenti alla partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche a piani, programmi e politiche in materia ambientale, ed alla elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale, nonché di accesso alla giustizia.

Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza e gli Enti Gestori dei siti Natura 2000, nel rispetto della Convenzione di Aarhus, garantiscono la massima diffusione e pubblicazione delle informazioni concernenti i siti Natura 2000, nonché trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di valutazione di incidenza.

2.4 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEI PROCEDIMENTI DI VIA E VAS

Con riferimento all'integrazione tra VAS e Valutazione di incidenza, l'art. 6 del D.lgs. n. 152/06, art. 15, comma 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi i



programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Inoltre, l'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii prevede:

La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. all'art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere, in modo ben individuabile, gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione di Natura 2000, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G dello stesso decreto, ovvero uno Studio di Incidenza specifico integrato con lo Studio di Impatto Ambientale.

Oltre che a livello statale, anche nell'ambito della competenza di Regioni e Province Autonome, la Valutazione di Incidenza viene inclusa nelle procedure di VIA regionali, così come disposto sia dal citato DPR che dall'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

A livello regionale, la L.r. n. 44/2012, all'art. 17 rubricato "Integrazione tra valutazioni ambientali", prevede quanto segue:

1. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.
3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza".

Gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA/VAS devono contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del piano/progetto in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- la coerenza del piano/progetto con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal piano/progetto;
- lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di Interesse comunitario presenti;
- tutte le eventuali interferenze generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000.

A seguito della VINCA, anche se inserita in procedure di VIA o VAS, vi è l'obbligo per l'autorità competente di autorizzare il piano/progetto solo se vi è certezza riguardo all'assenza di impatto significativo sui siti Natura 2000.

Si riportano nel seguito le indicazioni espresse dalla Commissione Europea in merito alla distruzione tra le



Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) e la Valutazione di Incidenza².

Sussistono molte analogie tra la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale, da un lato, e le Valutazioni di Incidenza Appropriata svolte per piani o progetti che riguardano siti Natura 2000 ai sensi della Direttiva Habitat, dall'altro. Ciò non significa però che siano perfettamente coincidenti, poiché vi sono anche alcune importanti distinzioni. Preliminarmente si precisa che una VAS o una VIA non possono sostituirsi a una Valutazione di Incidenza Appropriata, perché nessuna di queste due procedure prevale sull'altra. Possono senza dubbio coesistere, in qualora la VINCA costituisca parte integrante e sostanziale di una procedura di VIA/VAS. In tali casi, la valutazione appropriata deve essere chiaramente distinguibile e identificabile nel rapporto ambientale della VAS o nella documentazione ambientale della VIA. Una delle principali distinzioni tra le VAS/VIA e la VINCA, oltre al fatto che misurano aspetti diversi dell'ambiente naturale e hanno criteri differenti per determinare la "significatività", è il seguito dato all'esito della valutazione. A tale riguardo, le valutazioni nell'ambito della VAS e della VIA stabiliscono essenzialmente requisiti procedurali e non fissano norme ambientali obbligatorie; al contrario, la valutazione ai sensi della Direttiva Habitat stabilisce obblighi sostanziali, soprattutto perché introduce una norma ambientale, ossia un obiettivo di conservazione di un sito Natura 2000 e l'esigenza di preservarne l'integrità. In altri termini, se la Valutazione di Incidenza non riesce ad accertare che il piano o progetto non avrà ripercussioni negative sull'integrità di un sito Natura 2000, l'autorità non può approvare il piano o progetto così come si presenta a meno che, in casi eccezionali, siano invocate procedure speciali per piani o progetti per i quali non sussistano soluzioni alternative meno dannose e che siano considerate di rilevante interesse pubblico. D'altro canto, le VAS/VIA sono studiate per rendere le autorità responsabili della pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o progetto proposto in modo che queste siano prese in considerazione nella decisione finale. La rilevanza degli effetti di un piano o progetto dipende considerevolmente dalle caratteristiche e dagli obiettivi di conservazione del sito (delineati nel formulario standard, negli atti di designazione delle zone speciali di conservazione, nelle priorità di conservazione, nel piano di gestione ...). Se questa dimostra che non vi sarà alcuna probabile incidenza significativa sui siti Natura 2000, l'autorità competente può esentare dall'obbligo di eseguire un'opportuna valutazione delle implicazioni per il sito ai fini degli obiettivi di conservazione dello stesso, in conformità dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat. La valutazione del rischio di effetti significativi deve essere effettuata sulla base di criteri scientifici e alla luce fra l'altro delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato dal piano o progetto in questione. Vanno considerati fattori quali l'estensione, l'entità, la complessità, la probabilità, la durata, la frequenza e l'eventuale reversibilità dell'impatto. Se, sulla base di informazioni obiettive, non si può escludere che un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, abbia un'incidenza significativa su un sito Natura 2000, il progetto deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3. Dopo un'approfondita valutazione opportuna che comprenda la raccolta di tutti i dati pertinenti, e fatta salva la reversibilità delle azioni, rimanenti incertezze di marginale rilievo non dovrebbero bloccare o limitare i progetti indefinitamente. Ciò va giudicato caso per caso. I piani di monitoraggio dovrebbero essere studiati in modo da segnalare eventuali sviluppi inattesi in una fase in cui si possono ancora adottare misure correttive efficaci. L'assenza di incidenze negative è talvolta connessa al fatto che gli effetti previsti non superino un determinato valore soglia, in tal caso è importante monitorare gli effetti rispetto a detto valore. I valori soglia andrebbero sempre giustificati sulla base di criteri scientifici. Nel contesto di un'opportuna valutazione, occorre fornire informazioni su tutte le caratteristiche del progetto o piano che possano incidere sul sito, specificando se sarà interessata l'intera superficie o parte di essa, sulle caratteristiche di altri progetti o piani che possono dar luogo a effetti cumulati con il progetto, su eventuali iniziative pianificate o esistenti di conservazione della natura che probabilmente influirebbero sullo stato del sito in futuro, la relazione (come le distanze ...) tra il progetto o piano e il sito Natura 2000, i requisiti (ad esempio VIA/VAS) imposti dall'autorità o dall'organismo che rilascia l'autorizzazione. Le informazioni sul sito protetto comprendono: gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, lo stato di conservazione e altri attributi essenziali degli habitat di cui all'allegato I o delle specie di cui all'allegato II nel sito, le caratteristiche fisiche e chimiche del sito che possano risentire del progetto, la dinamica degli habitat, delle specie e della loro ecologia, gli aspetti del sito sensibili ai cambiamenti, le principali relazioni strutturali e funzionali che creano e mantengono l'integrità del sito, altre questioni in materia di conservazione rilevanti per il sito, fra cui probabili cambiamenti naturali futuri, e la misura in cui tali cambiamenti devono essere gestiti per conseguire gli

² <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-IT.pdf>



obiettivi di conservazione del sito. Le misure intese a eliminare o ridurre le incidenze significative (attenuazione) dovrebbero essere previste durante la fase di elaborazione del progetto. Se necessario, possono essere completate durante la valutazione opportuna (revisione della concezione, attenuazione complementare). Il progetto quindi può eventualmente raggiungere un livello in cui non avrà effettivi negativi sull'integrità del sito.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Come è noto, i Giudici della Corte di Giustizia, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della Direttiva VAS nel senso che esso "subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat", superando quindi l'iter di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Ulteriori indicazioni sono contenute nel documento "VAS - Valutazione di incidenza: proposta per l'integrazione dei contenuti" del settembre 2011 (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/d4de67fa-08e1-401b-a5b6-2ce8991ccf7e>).

2.5 LO SCREENING DI INCIDENZA

Lo screening di incidenza è introdotto ed identificato dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come livello I del percorso logico decisionale strutturato in quattro livelli che caratterizza la VINCA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/Progetto/Intervento/Attività (P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del DPR 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli "interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi", coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al livello I screening di incidenza è tuttavia inclusa nel contenuto della prima parte del citato art. 5.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che "possono avere incidenze significative sul sito stesso".

La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza, come il processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.


Funzione dello screening di incidenza è accertare se un Piano/Progetto/Intervento/Attività (P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

- determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- descrivere il P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
- valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
- valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.

Nella Guida metodologica CE viene indicato che "Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività.

L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello



status di classificazione e di conservazione. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening".

Ne consegue che, essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/I/A presentato, nella fase di screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

Di fatto la procedura di screening, senza l'obbligatoria necessità della predisposizione dello studio di incidenza, rappresenta la prima vera semplificazione prevista nella Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6.3 prima frase Direttiva n. 92/43/CEE.

Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente individuata a livello regionale.

Detto parere sarà (a seconda dei casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa. La procedura di screening nei casi previsti *ex lege* (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente ricompresa all'interno di un endoprocedimento.

Da questo aspetto si evince anche l'importanza di una interazione tra i vari Uffici per pervenire al parere conclusivo.

Il processo di semplificazione della fase di screening può comportare che la Regione possa svolgere preventivamente, per alcune tipologie di interventi o attività, screening di incidenza sito-specifici (**prevalutazioni**), tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle pressioni o minacce che insistono su di essi. Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di interventi o attività che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000 e con opportune modalità già stabilite, non pregiudicano l'integrità del medesimo.

Tali tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, valutati non contrastanti con gli obiettivi di conservazione né con le misure di conservazione di tali siti, anche in considerazione delle pressioni e minacce insistenti sui siti e degli effetti cumulativi con altri interventi/attività, vengono valutati come non incidenti in modo significativo sui medesimi siti Natura 2000 e, pertanto, non sono oggetto di ulteriori valutazioni.

In tale caso, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) dichiara che l'intervento/attività proposto rientra tra quelli già valutati ai sensi del provvedimento di pre-valutazione: l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale verifica la coerenza/conformità tra la proposta ed i requisiti prescritti nel provvedimento di pre-valutazione. L'esito di tale verifica (screening semplificato) viene riportato nell'atto autorizzativo finale come parere di screening. Viene comunque informato l'Ufficio competente per la VINCA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico; parimenti viene informato l'organo di sorveglianza.

2.6 LA VALUTAZIONE APPROPRIATA

La Valutazione Appropriata è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza all'art. 6.3 della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" come livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VINCA formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Nella Guida metodologica (2001) la valutazione di incidenza appropriata - Livello II - viene identificata come la considerazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza. Qualora permanga l'incidenza negativa si procede al livello successivo.

L'ordinamento europeo stabilisce che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.

La valutazione appropriata è normata a livello nazionale dall'art. 5 comma 3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii..

Come per il processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/I/A), che devono poi essere esaminate dall'autorità competente. Tali informazioni sono presentate sotto forma di Studio di Incidenza.

In questa fase l'interferenza del P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altre azioni, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito stesso e in relazione alla sua struttura e funzione ecologica.

L'art. 5 del DPR n. 357/97, modificato dal DPR n. 120/2003, recepisce la Valutazione di Incidenza individuando



come strumento per svolgere detta verifica la predisposizione dello Studio di Incidenza, condotto allo scopo di determinare e valutare gli effetti che un piano o un intervento può generare su un Sito della Rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo ed elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'allegato G del citato DPR.

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della Direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto sia dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) sia dai proponenti di P/P//A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito Natura 2000.

I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare in modo trasparente e adeguato tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

L'attuale formulazione dell'allegato G, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti" come documento di indirizzo, è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal DPR n. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il DPR di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della Direttiva Habitat.

2.7 LA VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, all'interno della stessa procedura si esamina lo scenario di soluzioni alternative del P/P//A nella fase che corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

A differenza della Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Direttiva 2011/92/UE, la procedura di cui all'art.6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative, anche se le diverse guide della Commissione europea evidenziano l'importanza di questa buona pratica.

Va ricordato infatti che, per attuare le procedure dell'art. 6.4 della Direttiva Habitat relative alle Misure di Compensazione (Livello IV della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci siano Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P//A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Nella Guida metodologica CE (2001), la valutazione delle soluzioni alternative viene descritta come segue: valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

In questo Livello si prendono in esame le possibili modifiche e alternative alla proposta di P/P//A/A presentato, al fine di ridurre o annullare le interferenze negative nei confronti del sito Natura 2000.

Spetta all'autorità competente decidere in prima istanza riguardo alla possibilità di procedere o meno alla revisione del P/P//A mediante soluzioni alternative. Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

Nella documentazione finale del Livello III, inerente alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P//A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito Natura 2000. Occorre considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, e renderebbe superfluo, ciò che è previsto al Livello III della Valutazione di Incidenza, come ricerca di soluzioni alternative di minore interferenza.

2.8 LE MISURE DI COMPENSAZIONE

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata di cui al Livello II e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P//A, compresa l'opzione "zero", l'art. 6.4 della Direttiva Habitat prevede che

"Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante



interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

L'art. 5, ai commi 9 e 10 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., stabilisce che

"9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Per quanto sopra riportato può essere attivato, nell'ambito del procedimento autorizzativo, il livello IV della Valutazione di incidenza, corrispondente all'individuazione delle misure di compensazione.

Nella Guida metodologica CE (2001), questa fase viene descritta come segue: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa — valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

In questo Livello si valuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente che consente, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della Rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere dichiarati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

Le Misure di Compensazione si configurano, pertanto, come deroga alla Direttiva "Habitat" e, per tale motivo, il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii..

Le Misure di Compensazione da attuare devono obbligatoriamente essere trasmesse alla Commissione europea mediante la compilazione di un apposito Format (Formato per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat, edizione 2012)³.

Il MATTM, prima dell'invio alla Commissione Europea, esegue un esame del Format, e nel caso in cui emergano discrasie tra quanto documentato ed i requisiti previsti dall'art. 6.4, formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati il paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE prevede che siano soddisfatte le tre uniche condizioni stabilite, di seguito riportate:

- nel sito non sono presenti habitat e specie prioritari (art. 6, par. 4.1): se nel sito non sono presenti habitat e specie prioritarie ed è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;
- nel sito sono presenti habitat e specie prioritari (art. 6 par. 4.2): se nel sito sono presenti habitat e specie prioritarie e il P/P/I/A deve essere realizzato per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate,

³ http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/form_art_6_4_en.doc



è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;

- se nel sito sono presenti habitat e specie prioritarie e il P/P/I/A deve essere realizzato altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi dalle esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente in sede regionale può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format ed inviarlo al MATTM per la verifica ed il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

La Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

In caso di parere negativo della Commissione Europea o se le condizioni di cui ai precedenti punti non sono verificate non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/I/A.

Considerato che l'attuazione delle Misure di Compensazione richiede il rispetto di stringenti requisiti, tale procedura è stata chiarita ed esplicitata in diversi documenti tecnici, tra i quali:

- Documento di orientamento sull'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione (Commissione Europea 2007/2012)
- (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/Rete_natura_2000/Documento_di_orientamento_sull'articolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabitatx_92-43-CEE_-_Gennaio_2007.PDF);
- "Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat" - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - 2014
- (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/Rete_natura_2000/misure_compensazione_e_direttiva_habitat.pdf).

2.9 INTERVENTI AUTORIZZABILI AI SENSI DELL'ART. 1 ULTIMO PERIODO DEL D.M. 17/10/2017 E IN DEROGA AI R.R. N. 28/2008 E 6/2016

Oltre alle fattispecie elencate al paragrafo 2.8 vi è quella costituita dai P/P/I/A che prevedono opere in contrasto con le Misure di conservazione di cui al D.M. 17/10/2017 o con le Misure di conservazione previste dal R.r. n. 28/2008 e dal R.r. n. 6/2016. A tale riguardo, si richiama brevemente quanto disposto dalle normative appena richiamate:

- l'art. 1 ultimo periodo del DM 17/10/2007 stabilisce che:
"Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000."
- l'art. 3 comma 4 del R.r. n. 28/2008 stabilisce che:
"c. 4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica, valutata la mancanza di soluzioni alternative, l'autorità di gestione del sito ne autorizza la realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa necessaria a garantire e tutelare la coerenza complessiva della Rete ecologica "Natura 2000"."
- l'art. 2 comma 4 del R.r. n. 6/2016 stabilisce che:
"c.4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o progetto debba comunque essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica, valutata la mancanza di soluzioni alternative, l'ente di gestione del sito ne autorizza la realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa necessaria a garantire e tutelare la coerenza complessiva alla Rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007."

Qualora ricorrano le condizioni previste dalle normative precedentemente richiamate per la realizzazione di P/P/I/A che prevedono opere in contrasto con quanto disposto dalle medesime disposizioni normative, il proponente del P/P/I/A dovrà presentare istanza di Valutazione di incidenza appropriata secondo le modalità descritte nei paragrafi 3 e 6 della Parte seconda del presente documento.



PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI

1. LO SCREENING DI INCIDENZA

Lo screening di incidenza è la verifica in capo all'Autorità competente volta a determinare se un piano/progetto/intervento/attività (P/P/I/A) possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000. Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata, in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

1.1 Il proponente richiede lo screening di incidenza trasmettendo il "Format proponente" (Allegato A) compilato in ogni sua parte all'Autorità competente per la VinCA ovvero all'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo finale che provvede alla trasmissione dell'istanza di screening all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza. Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di VIA e VAS, l'utilizzo del Format è sostituito dai contenuti dello Studio Preliminare ambientale o dallo Studio di Impatto Ambientale per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale per la VAS, purché tali documenti rechino i contenuti richiesti nel Format.

1.2 L'Autorità competente procede secondo le istruzioni riportate in Allegato B alla verifica della completezza della documentazione trasmessa; l'autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione:

- nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulta che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'istanza oggetto di screening viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
- nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulta che il P/P/I/A non rientra nei casi di preclusione, l'autorità competente procede all'istruttoria conducendo la medesima sulla base degli elementi e della check-list riportati nel "Format Valutatore" di cui all'Allegato B e secondo le istruzioni ivi individuate.

1.3 Nel caso in cui il P/P/I/A:

ricada interamente o parzialmente in un'area naturale protetta, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione dell'area protetta.

sia assoggettato ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e s.m.i., all'ottenimento del "sentito" della medesima Autorità.

L'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo finale ovvero il proponente cura l'acquisizione, ove per norma prevista, del "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protette e dell'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale.

1.4 L'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VINCA deve essere esclusa; l'autorità competente può richiedere tuttavia che la proposta di P/I/A sia integrata esclusivamente con indicazioni ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative

1.5 L'autorità competente conclude lo screening mediante adozione di un provvedimento dirigenziale di conclusione dello screening di incidenza. Lo screening è concluso con le seguenti due modalità alternative:

- nel caso in cui, in esito all'istruttoria svolta, è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/I/A non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, il provvedimento dirigenziale di conclusione dello screening riporta esplicitamente che lo screening è stato svolto e che il P/P/I/A non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione (il P/P/I/A potrà essere assentito, previo conseguimento di tutte



- autorizzazioni previste ex lege);
- nel caso in cui in esito all'istruttoria svolta, permane un margine di incertezza che non permette di escludere una incidenza significativa o un pregiudizio al mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione ovvero le informazioni acquisite indicano che il P/P/I/A determinerà una incidenza significativa o un pregiudizio al mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, il provvedimento dirigenziale di conclusione dello screening riporta esplicitamente che lo screening è stato svolto e che il P/P/I/A potrebbe determinare incidenza significativa ovvero pregiudicare il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto deve essere svolta una Valutazione Appropriata.

2. SCREENING SEMPLIFICATO

Per alcune tipologie di interventi o di attività la Regione ha già svolto preventivamente screening di incidenza sito-specifici (prevalutazioni), tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei siti, delle pressioni o minacce che insistono su di essi, definendo dettagliate Misure di Conservazione, tali da eliminare l'utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.

Con ulteriori e successivi provvedimenti, si potrà provvedere alla individuazione di ulteriori tipologie di interventi o attività, ad integrazione di quelle sopra richiamate. Solo le categorie di interventi e attività, così come espressamente elencate nei Regolamenti regionali, nei piani di gestione dei siti Natura 2000, in provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) sono state valutate non contrastanti con gli obiettivi di conservazione e con le misure di conservazione vigenti, in considerazione delle pressioni e minacce insistenti sui siti e degli effetti cumulativi con altri progetti/interventi/attività e, pertanto, non incidenti in modo significativo sui medesimi siti Natura 2000.

2.1. Nel caso in cui l'I/A (intervento o attività) possa ricadere nelle tipologie per le quali la Regione ha già svolto preventivamente screening di incidenza sito-specifici (prevalutazioni), il proponente, al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio, presenta il "Format proponente":

- attestando che l'intervento proposto rientra tra quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione;
- riportando nell'apposita sezione il riferimento normativo al provvedimento di prevalutazione regionale;
- fornendo una esaustiva e completa descrizione dell'intervento o attività.

2.2 L'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale verifica la coerenza/conformità tra la proposta ed i requisiti prescritti nel provvedimento di prevalutazione:

- se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a prevalutazioni regionali, l'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale conclude positivamente lo screening semplificato dandone espressamente atto nel provvedimento autorizzatorio
- se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti parzialmente a prevalutazioni regionali, l'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a prevalutazioni regionali; se le integrazioni presentate sono esaustive, l'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale conclude positivamente lo screening semplificato dandone espressamente atto nel provvedimento autorizzatorio;
- se i contenuti e le modalità della proposta non sono conformi/coerenti con i requisiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione, l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale comunica al proponente la necessità di avviare un procedimento di screening specifico, presso l'Autorità competente per la VINCA.

2.3 L'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo riporta nel provvedimento autorizzatorio l'esito favorevole di tale verifica come parere di screening, dando espressamente atto della riconducibilità dell'intervento alla tipologia oggetto di prevalutazione regionale ed al relativo riferimento normativo.

3. LA VALUTAZIONE APPROPRIATA

La Valutazione Appropriata è la valutazione svolta da parte dell'Autorità competente per la VINCA circa il livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione di seguito indicato come "livello di incidenza del P/P/I/A"

3.1 Il proponente richiede il parere di Valutazione di Incidenza all'Autorità competente per la VINCA, trasmettendo un'istanza corredata dalla proposta di P/P/I/A e da uno Studio di Incidenza



3.2 Lo Studio di incidenza deve avere i contenuti di cui all'Allegato C.

3.3 L'Autorità competente procede alla verifica della completezza della documentazione trasmessa; l'autorità competente verifica se il P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione:

- nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulta che il P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'autorità competente comunica l'esito di tale verifica al proponente e richiede al proponente di formulare una proposta di soluzioni alternative. In caso di riscontro positivo, l'istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al paragrafo 4 "Valutazione delle soluzioni alternative"; diversamente l'istanza oggetto di valutazione appropriata viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
- nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulta che il P/I/A non rientra nei casi di preclusione, procede secondo quanto previsto ai punti successivi.

3.4 Nel caso in cui il P/P/I/A

- ricada interamente o parzialmente in un'area naturale protetta, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione dell'area protetta.
- sia assoggettato ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e s.m.i., all'ottenimento del "sentito" della medesima Autorità.

L'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo finale ovvero il proponente cura l'acquisizione, ove per norma prevista, del "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protette e dell'Autorità di Bacino di Distretto dell'Appennino Meridionale.

3.5 L'autorità competente per la VInCA provvede a rendere disponibile per la consultazione del pubblico e dei soggetti competenti interessati la proposta di P/P/I/A e lo Studio di Incidenza.

3.6 Conclusa la consultazione, l'Autorità competente procede all'istruttoria che consiste nella verifica e valutazione oggettiva delle informazioni riportate nello Studio di incidenza, nonché nell'esame e valutazione delle osservazioni espresse nel corso delle consultazioni. Nel corso dell'istruttoria è possibile richiedere una sola volta, salvo il caso in cui l'istruttoria debba proseguire con la valutazione delle soluzioni alternative, precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente sospensione dei termini del procedimento. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, ai sensi della norma sul procedimento amministrativo, al ricorrere dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità determinata, per esempio, dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito della documentazione stessa, non colmate a seguito dell'eventuale richiesta di integrazione svolta.

3.7 Nel caso in cui il P/I/A non rientri nei casi di preclusione di cui al punto 3.3 e il livello di incidenza del P/P/I/A, mitigato attraverso le Misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente, sia valutato, da parte dell'autorità competente, nullo o basso, l'istruttoria si conclude e l'autorità competente, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, esprime il parere di VInCA. Tale parere, opportunamente motivato, deve formare oggetto di una determinazione dirigenziale. La determinazione dirigenziale deve esplicitare che è stata svolta la Valutazione appropriata del P/P/I/A e che il livello di incidenza del P/P/I/A mitigato attraverso le Misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente è stato valutato nullo o basso (in tale caso il parere non contiene prescrizioni relative al P/P/I/A). Il provvedimento dirigenziale deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di sorveglianza competenti per territorio e deve prevedere che i riferimenti e i contenuti del parere di VInCA dovranno essere esplicitati nell'atto di autorizzazione del P/I/A o nel provvedimento di approvazione del piano.

3.8 Nel caso in cui il P/I/A non rientri nei casi di preclusione di cui al punto 3.3 e il livello di incidenza del P/P/I/A, mitigato attraverso le Misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente, sia valutato medio, l'Autorità competente individua le ulteriori misure di mitigazione atte a mantenere il livello di incidenza del P/P/I/A nullo o basso. Le misure di mitigazione individuate dall'Autorità competente sono da qualificare come prescrizioni per la realizzazione del P/P/I/A. L'istruttoria si conclude e l'autorità competente, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, esprime il parere di VInCA con prescrizioni. Tale parere con prescrizioni opportunamente motivato, deve formare oggetto di una determinazione dirigenziale. La determinazione dirigenziale deve esplicitare che è stata svolta la Valutazione appropriata del P/P/I/A e che il livello di incidenza del P/P/I/A mitigato attraverso le Misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente e attraverso le prescrizioni definite dall'autorità competente è nullo o basso. Il provvedimento dirigenziale deve sempre



riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di sorveglianza competenti per territorio e deve prevedere che i riferimenti, i contenuti, ivi incluse le prescrizioni, del parere di VInCA dovranno essere esplicitati nell'atto di autorizzazione del P/I/A o nel provvedimento di approvazione del piano.

L'Autorità competente deve evitare di inserire nel parere di VInCA un elevato numero di prescrizioni in quanto le prescrizioni, al pari delle misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente, devono essere finalizzate esclusivamente alla riduzione delle interferenze su habitat e specie di interesse comunitario al di sotto della soglia di significatività.

3.9 Nel caso in cui il P/I/A rientri nei casi di preclusione di cui al punto 3.3 ovvero il livello di incidenza del P/P/I/A, mitigato attraverso le Misure di mitigazione individuate e descritte dal proponente, sia valutato, da parte dell'autorità competente, alto, l'istruttoria prosegue con la valutazione delle soluzioni alternative.

4. VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

La Valutazione delle soluzioni alternative si effettua qualora il P/I/A rientri nei casi di preclusione di cui al punto 3.3 ovvero qualora l'incidenza del P/P/I/A sia stata valutata alta; infatti secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti. Pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti previsti dall'art. 6.3". La Valutazione delle soluzioni alternative prende avvio con la comunicazione da parte dell'autorità competente al proponente degli esiti dell'istruttoria e la contestuale richiesta al proponente di formulare una proposta di soluzioni alternative.

4.1 L'autorità competente comunica al proponente che occorre procedere alla valutazione delle soluzioni alternative in quanto:

- il P/I/A rientra nei casi di preclusione di cui al punto 3.3

ovvero

- l'incidenza del P/P/I/A è stata valutata alta.

Nel caso 4.1.a, l'autorità competente esplicita i contrasti del P/I/A con le misure di conservazione.

Nel caso 4.1.b, l'autorità competente esplicita gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria utili per l'individuazione delle soluzioni alternative, tra cui

- localizzazione di dettaglio del P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- elementi interessati e risultati interferiti (stato di conservazione, processi/funzioni ecologiche, possibilità di ripristino di habitat, specie, habitat di specie, etc.);
- elementi interessati nelle aree del P/P/I/A e/o dei cantieri;
- elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/I/A e/o dei cantieri;
- elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri;
- elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/I/A,
- elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
- carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata.

L'autorità competente comunica altresì che l'istruttoria prosegue con la valutazione delle soluzioni alternative e chiede al proponente di formulare proposte di soluzioni alternative. In tale prosieguo istruttorio, l'autorità competente può consultare anche altre Amministrazioni o Enti interessati.


4.2 Le proposte devono essere praticabili e avere un impatto inferiore rispetto al P/P/I/A, ossia non devono essere finalizzate ad orientare l'Autorità competente a mantenere il P/P/I/A nella sua iniziale formulazione.

4.3 Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla richiesta l'autorità competente conclude il procedimento esprimendo il parere di VInCA. Tale parere, opportunamente motivato, deve formare oggetto di una determinazione dirigenziale. La determinazione dirigenziale deve esplicitare che è stata svolta la Valutazione appropriata del P/P/I/A e che il livello di incidenza del P/P/I/A è alto e che pertanto il P/P/I/A non può essere autorizzato.

4.4 Nel caso in cui il proponente trasmetta le proposte di soluzioni alternative, l'autorità competente procede alla relativa valutazione e individuazione. La valutazione e l'individuazione delle Soluzioni Alternative del P/P/I/A/ deve essere condotta in modo appropriato secondo le modalità riportate in Allegato D.

4.5 La valutazione delle soluzioni alternative si conclude nelle seguenti differenti modalità :

- a) la soluzione alternativa prescelta presenta incidenza nulla o bassa; pertanto l'autorità competente conclude il procedimento con modalità analoghe a quanto previsto al punto 3.7 prescrivendo che il



- realizzato secondo la soluzione alternativa individuata;
- b) la soluzione alternativa prescelta presenta incidenza media; pertanto l'autorità competente conclude il procedimento con modalità analoghe a quanto previsto al punto 3.8 prescrivendo che il P/P/I/A sia realizzato secondo la soluzione alternativa individuata e prescrivendo le misure di mitigazione necessarie a ridurre l'incidenza al livello nullo o basso;
- c) non è stata individuata alcuna soluzione alternativa che consenta di superare le preclusioni delle disposizioni regionali (4.1.a) e il P/P/I/A deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica; pertanto il procedimento può proseguire secondo quanto riportato al paragrafo 6 disciplinante la concessione della deroga alle disposizioni regionali recanti le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.
- d) la soluzione alternativa prescelta presenta incidenza alta (non mitigabile); pertanto l'autorità competente conclude il procedimento con una determinazione dirigenziale esplicitando che è stata svolta la Valutazione appropriata del P/P/I/A comprensiva della Valutazione delle soluzioni alternative e che il livello di incidenza del P/P/I/A e delle soluzioni alternative individuate è alto e che pertanto il P/P/I/A non può essere autorizzato, fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al paragrafo 5 (Misure di compensazione);
- e) non è stata individuata alcuna soluzione alternativa che consenta di ridurre l'incidenza ad un livello nullo basso o medio (4.1.b) pertanto l'autorità competente conclude il procedimento con una determinazione dirigenziale esplicitando che è stata svolta la Valutazione appropriata del P/P/I/A comprensiva della Valutazione delle soluzioni alternative e che non sono state individuate soluzioni alternative il livello di incidenza del P/P/I/A e delle soluzioni alternative individuate è alto e che pertanto il P/P/I/A non può essere autorizzato, fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al paragrafo 5 (Misure di compensazione)

Nei casi c) ed e), l'assenza di soluzioni alternative deve essere accertata da parte dell'autorità competente per la VincA previa consultazione degli Enti e delle autorità competenti che devono essere individuati sulla base della specifica tipologia di P/P/I/A

4.6 L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle prescrizioni e delle misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo: tali contenuti devono essere esplicitati anche nell'atto di autorizzazione del P/P/I/A o nel provvedimento di approvazione del piano.

5. MISURE DI COMPENSAZIONE⁴

Le Misure di Compensazione si configurano come deroga alla Direttiva "Habitat" e, per tale motivo, il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare i criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii..

La procedura delineata dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat può essere attivata se, nonostante le conclusioni negative della Valutazione Appropriata (casi 4.5.d, 4.5.e) ovvero al permanere di dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito dovuti al P/P/I/A interessato, un P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

Le Misure di Compensazione devono garantire che vengano tutelati gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della Rete Natura 2000. Qualora anche le Misure di Compensazione non siano sufficienti a garantire tale risultato il P/P/I/A non deve essere approvato. Le Misure di Compensazione devono pertanto essere prese in considerazione solo quando l'applicazione di altri provvedimenti di tutela, come le misure mitigazione, non è sufficiente.

5.1 Il proponente provvede a trasmettere all'autorità competente e all'autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo nel caso di P/I/A ovvero all'approvazione del Piano gli atti e i provvedimenti comprovanti la sussistenza di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica" per cui il P/P/I/A debba essere realizzato (Dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate che attestino la conformità delle motivazioni adottate ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/97 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 (4) della direttiva Habitat)

5.2 L'autorità competente verifica la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. Detta verifica deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- l'interesse pubblico deve essere rilevante: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi

⁴ Per una completa trattazione dell'argomento si rimanda ai contenuti della pagina disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, consultabile al link: <http://www.minambiente.it/pagina/le-misure-di-compensazione-nella-direttiva-924366>



tutelati dalla Direttiva;

- l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse a lungo termine. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla Direttiva.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);
- nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati, il paragrafo 4 dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE prevede che siano soddisfatte le tre uniche condizioni stabilite, di seguito riportate:

- se nel sito non sono presenti habitat e specie prioritarie ed è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, l'autorità competente verifica, e se del caso, adotta le misure di compensazione, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;
- se nel sito sono presenti habitat e specie prioritarie e il P/P/I/A deve essere realizzato per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, l'autorità competente verifica, e se del caso, adotta le misure di compensazione, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione;
- se nel sito sono presenti habitat e specie prioritarie e il P/P/I/A deve essere realizzato altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi dalle esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente in sede regionale può avviare l'iter di adozione delle misure di compensazione, compilare il Format ed inviarlo al MATTM per la verifica ed il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

Le Misure di Compensazione devono essere sempre notificate alla Commissione Europea.

I tempi adottati per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della Rete Natura 2000. Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate ed attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito. Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate: solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione successivamente alla realizzazione del P/P/I/A. La localizzazione più opportuna per individuare ed attuare le Misure di Compensazione è prioritariamente all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessati dal P/P/I/A: la misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della Direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della Direttiva Uccelli. È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito. Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.



6. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI REGOLAMENTI

Qualora il P/I/A rientri nei casi di preclusione di cui al punto 3.3 e qualora sia stata attestata l'assenza di soluzioni alternative l'autorità competente per la Vinca ne dà comunicazione al proponente e all'autorità di gestione del sito.

Il proponente provvede a formulare all'autorità di gestione del sito apposita istanza di autorizzazione in deroga ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (RR 28/08, RR 6/2016 e smi, Regolamenti dei Piani di gestione dei siti Natura 2000) trasmettendo gli atti e i provvedimenti comprovanti la sussistenza di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica" per cui l'intervento o progetto debba essere realizzato ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga. Il proponente contestualmente formula istanza di Valutazione appropriata all'autorità competente per la Vinca che svolge il procedimento secondo le modalità individuate al paragrafo 3.

Acquisito il parere di Vinca e verificati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica, l'autorità di gestione del sito rilascia l'autorizzazione in deroga ai regolamenti. Nelle more dell'individuazione delle autorità di gestione delle ZSC, l'autorizzazione in deroga ai regolamenti è rilasciata con provvedimento della Giunta Regionale su istruttoria della struttura regionale competente in materia di siti della Rete Natura 2000.

Per l'accertamento dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica devono essere verificati:

- l'esistenza di un pubblico interesse,
- la rilevanza dell'interesse pubblico (l'interesse pubblico è rilevante solo se è riferito a un lungo termine)
- la finalità del P/I/A con riferimento alla tutela e al beneficio della salute o della sicurezza umana supportata da dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità competenti (ASL, Capitanerie di Porto, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.) (per es. opere per la difesa del suolo, per la regimazione dei corsi d'acqua, per la difesa delle coste o altre tipologie di P/I/A per i quali sia dimostrata l'esistenza di motivazioni pubbliche irrinunciabili).

7. DURATA DEL PROCEDIMENTO, EFFICACIA DEI PARERI E OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

7.1 Durata del procedimento

In mancanza di espresse indicazioni in riferimento ai termini del procedimento di screening, per la durata del procedimento di screening si applica il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno di presentazione della relativa istanza da parte del proponente; ove l'I/A che forma oggetto di richiesta di screening di incidenza consista in attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere può, su espressa e motivata previsione dell'autorità competente per la Vinca avere valenza pluriennale e rimanere valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento.

La durata del procedimento di valutazione appropriata è pari a 60 giorni decorrenti dal giorno di presentazione della relativa istanza da parte del proponente

Il provvedimento di screening ovvero di Valutazione appropriata (conclusosi con esito favorevole) deve sempre recare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.

7.2 Efficacia dei pareri

Con riferimento alla durata ed all'efficacia dei pareri di screening di incidenza e di valutazione appropriata si rimanda, per i casi ivi disciplinati, alla disposizione dell'art. 14-quater comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede che "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"; ove il parere venga acquisito al di fuori della conferenza di servizi, l'autorità competente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, individua il termine e le condizioni di efficacia del parere reso.

7.3 Trasmissione

L'autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di Valutazione appropriata ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza ai Comuni competenti per territorio (nel caso di l'autorità competente sia la Provincia), alla Provincia (nel caso in cui l'autorità competente sia il Comune), alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali e Vigilanza Ambientale e al Servizio Parchi e



Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, all'Arma dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e, in caso di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, anche alla competente Capitaneria di Porto.

Le autorità competenti delegate ai sensi della L.r. n. 17/2007 e della L. n. 221/2015 delegate sono tenute a utilizzare i sistemi informativi resi disponibili dalla Regione per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.

Le Autorità competenti delegate ai sensi della L.r. n. 17/2007 e della L. n. 221/2015 sono tenute a trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Autorizzazioni Ambientali) gli esiti dei procedimenti di Valutazione di incidenza di propria competenza, inviando altresì le perimetrazioni delle aree di intervento, oggetto delle medesime valutazioni nel formato vettoriale WG84 – fuso 33N.

8. VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE

Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che "(...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale", si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.

Ai fini di tale verifica, i soggetti in possesso di titoli autorizzatori rilasciati in assenza di VINCA devono presentare all'Autorità competente alla VINCA esaustiva documentazione progettuale, così come specificata nel successivo Allegato C, volta primariamente ad accertare l'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento.

Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione di uno o più habitat considerati dall'omonima Direttiva, la medesima Autorità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste, definirà opportune misure volte a ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando pertanto la coerenza ecologica globale della Rete Natura 2000. Dette misure possono essere così individuate:

1. ripristino o miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal P/P/I/A ad un sito Natura 2000;
2. ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella Rete Natura 2000.

I tempi e le modalità da adottare per l'attuazione delle sopracitate misure dovranno essere individuati e valutati in modo da consentire la continuità dei processi ecologici sottesi alla tutela delle caratteristiche strutturali e funzionali della Rete Natura 2000.



ALLEGATO A

SCREENING V.INC.A FORMAT PROPONENTE



SCREENING V.INC.A

FORMAT PROPONENTE

Denominazione del P/P/I/A

Proponente

Allegati

- Istanza per l'approvazione del piano, per la realizzazione del progetto/intervento, per la realizzazione attività
- Relazione dettagliata del P/P/I/A
- Cronoprogramma realizzazione/attuazione P/P/I/A
- Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- File vettoriali o shape (WGS 84 – fuso 33N) della localizzazione dell'intervento
- Ortofoto con localizzazione area di intervento (comprese aree)
- Doc. fotografica ante operam
- Altri elaborati tecnici _____



INFORMAZIONI GENERALI

Allegare Istanza per l'approvazione del piano, per la realizzazione del progetto/intervento, per la realizzazione attività

Piano (atto o provvedimento rientrante nella definizione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 152/06 e smi)

Progetto/Intervento (realizzazione di lavori o di altri interventi rientrante nella definizione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/06 e smi)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi?

SI Indicare quale tipologia _____

NO

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

SI Indicare quali risorse _____

NO

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

SI

NO

Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

Localizzazione Piano/progetto/intervento/attività

Regione

Provincia

Comune _____ Località/Frazione _____ Indirizzo _____

Particelle catastali _____

Il progetto/intervento/attività interessa

Centro urbano

Aree agricole

Aree industriali

Aree naturali

Il P/P/I/A interessa aree naturali protette?

Se si indicare quali

Allegare eventuale Nulla Osta/parere/Autorizzazione ai sensi della Legge 394/91 e della LR 19/97 e delle Leggi istitutive dell'area protetta

Il P/P/I/A interessa aree ricadenti nelle aree perimetrate dal vigente PAI

Se si indicare quali

Allegare eventuale parere/Autorizzazione ottenuto da

La proposta consiste in un intervento edilizio su strutture edilizie preesistenti?

Se si allegare il titolo edilizio in forza del quale è stato realizzato l'immobile oggetto di intervento



INFORMAZIONI PER LO SCREENING

La proposta interessa il/i seguente/i sito/i della Rete Natura 2000

Codice sito _____

Denominazione _____

Il P/P/I/A interessa superfici interne/esterne al sito Natura 2000

In quale delle tipologie di cui all'appendice ricade il progetto/intervento/attività?

SCREENING SEMPLIFICATO

Il progetto/intervento/attività è conforme a quelli prevalutati da parte dell'Autorità regionale competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening specifico?

Se sì indicare il provvedimento di prevalutazione nell'ambito del quale il piano/progetto/intervento/attività è stato già assoggettato a screening di incidenza da parte dell'Autorità regionale competente.

Se la proposta rientra tra quelle prevalutate non si procede alla compilazione dei campi successivi

SCREENING SPECIFICO

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000?

Se sì, indicare i provvedimenti sulla base dei quali la proposta è ritenuta direttamente connessa con la gestione del sito Natura 2000

E' stata presa visione degli Obiettivi di conservazione, delle Misure di Conservazione, del Piano di Gestione, del Regolamento di Gestione e di ogni altro atto connesso alla conservazione e gestione del sito Natura 2000?

Indicare di quali provvedimenti è stata presa visione

La proposta è coerente e conforme con le previsioni degli strumenti normativi/regolamentari connessi alla conservazione e gestione del sito Natura 2000?

Se no indicare quali sono le non coerenze e non conformità

Firma proponente

Firma tecnico incaricato

Di seguito si riportata l'elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza svolte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE: tale elenco, aggiornato al 07/05/2018, è consultabile, esclusivamente in lingua inglese, al sito http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/. Nel presente documento tale elenco è stato tradotto in italiano per consentirne un suo più agevole utilizzo. Si raccomanda tuttavia di consultare il sito sopra indicato al fine di poter fare riferimento alla versione originale nella quale i codici sono periodicamente aggiornati.

Codice	Pressione/minaccia
A	A - Agricoltura
A01	Conversione di terreni ad uso agricolo (con l'esclusione dei drenaggi (bonifiche)) e uso del fuoco Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • cambiamenti idrologici come i drenaggi devono essere classificati come A31; • l'uso del fuoco per trasformare un suolo (occupato da habitat naturali o semi-naturali) deve essere classificato come A11, la conversione ad aree adibite a produzioni agricole per energie rinnovabili deve essere classificata A35
A02	Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo ad un altro (con l'esclusione dei drenaggi (bonifiche) e uso del fuoco Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • cambiamenti idrologici come i drenaggi devono essere classificati come A31;

	<ul style="list-style-type: none"> l'uso del fuoco per trasformare un suolo (occupato da habitat naturali o semi-naturali) deve essere classificato come A11; la conversione di aree adibite a produzioni agricole per produzioni alimentari a produzione di energie rinnovabili deve essere classificata A35; cambiamenti dei sistemi agricoli a larga scala (A03); cambiamenti connessi per lo più alle pratiche gestionali come il cambiamento da prati a pascoli (devono essere classificati come A09 o A10); conversioni da produzioni estensive ad intensive (devono essere classificate usando i rispettivi codici A15, A16, A18, A20, A21)
A03	Conversione da sistemi di agricoltura mista e agro-forestali ad agricoltura specializzata (es. monocoltura). Questa pressione è connessa con i grandi cambiamenti dei sistemi agricoli, i cambiamenti a piccola scala (es. a livello di singola particella) deve essere classificata sotto i rispettivi codici (es. A02 o A05)
A04	Lavorazioni dei terreni (sistemazione delle pendici, terrazzamenti, livellamenti, spietramenti, ecc.)
A05	Rimozione dei piccoli elementi del paesaggio del paesaggio agricolo (siepi, muretti a secco, canali, sorgenti, alberi isolati) ai fini della ricomposizione fondiaria. Per i cambiamenti su larga scala (es. ricomposizione fondiaria mediante accorpamento di piccole particelle a causa della conversione di aziende agricole miste in aziende intensive) usare A03
A06	Abbandono della gestione dei pascoli (es. fine della pratica del pascolo o dello sfalcio dei prati)
A07	Abbandono della gestione/uso di altri sistemi agricoli e agroforestali (con eccezione dei pascoli). Con esclusione dell'abbandono del fuoco (A12)
A08	Sfalcio o taglio dei pascoli
A09	Pascolo intensivo o sovrapascolamento del bestiame
A10	Pascolo estensivo o sottopascolamento del bestiame
A11	Uso del fuoco come pratica agricola (es. per creare pascoli, bruciatura delle stoppie). Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> incendi accidentali devono essere classificati come H08; incendi dolosi (H04)
A12	Mancato uso del fuoco prescritto in agricoltura
A13	Risemina dei pascoli e di altri habitat semi-naturali
A14	Allevamenti di bestiame (senza pascolo). Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> pascolo o sovrapascolo di bestiame che deve essere classificato come A09; altre attività indirettamente correlate all'allevamento di bestiame (come attività collegate alla produzione di carne di allevamento che deve essere riportata come A08 per lo sfalcio, A01 o A02 per la conversione a colture per la produzione di foraggio per gli allevamenti
A15	Aratura mediante tecniche o in periodi inappropriati
A16	Altre pratiche gestionali di uso del suolo in agricoltura
A17	Eccetto: sfalcio e taglio dei pascoli
A18	Irrigazione dei campi agricoli. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> prelievo di acque (deve essere classificata come A30); realizzazione ed esercizio delle dighe (chiuse) per irrigazione (A32); altre modificazioni idrologiche dei corpi idrici per irrigazione (A33); conversione degli habitat non agricoli o habitat agricoli estensivi in altre tipologie di uso agricolo creati o agevolati dall'irrigazione
A19	Uso dei fertilizzanti naturali sui terreni agricoli
A20	Uso dei fertilizzanti sintetici (minerali) sui terreni agricoli. Questa pressione deve essere usata anche laddove la fonte (naturale (A18) ovvero artificiale (A20) è sconosciuta
A21	Uso degli antiparassitari chimici in agricoltura
A22	Uso delle protezioni fisiche in agricoltura. Eccetto l'aratura che deve essere classificata A15
A23	Uso di altri metodi per il controllo dei parassiti (eccetto l'aratura)
A24	Pratiche di gestione degli scarti agricoli. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> l'accumulo temporaneo di letame o prodotti equivalenti prima dell'uso come fertilizzanti deve essere classificato come A19; bruciatura delle stoppie A11
A25	Attività agricole che generano sorgenti puntuali di inquinamento per le acque superficiali o di falda. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento marino che deve essere classificato come A28; immissioni in atmosfera da sorgenti agricole che devono essere classificate come A27
A26	Attività agricole che generano inquinamento diffuso per le acque superficiali o di falda
A27	Attività agricole che generano inquinamento per l'aria
A28	Attività agricole che generano inquinamento marino
A29	Attività agricole che generano inquinamento del suolo
A30	Prelievo dalle falde acquifere, dalle acque di superficie per l'agricoltura. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> cambio delle condizioni ecologiche a causa dell'irrigazione negli habitat irrigati (A18); drenaggi per la bonifica di habitat naturali o semi-naturali per la loro trasformazione a campi coltivati (A31); opere idrauliche come canalizzazioni o dighe (chiuse) per le bonifiche (A33, A32)
A31	Bonifiche per usi agricoli
A32	Realizzazione e uso di dighe (chiuse) in agricoltura
A33	Modifiche del flusso idrico o alterazioni dei corpi idrici per l'agricoltura (eccetto la realizzazione e l'esercizio delle dighe (nelle chiuse))
A34	Introduzione e diffusione di nuove colture (compresi OGM)
A35	Coltivazioni agricole al fine della produzione di fonti di energia rinnovabile
A36	Attività agricole non riferibili alle precedenti



Handwritten signatures and initials in blue ink.

B	B - Selvicoltura
B01	Conversione di superfici boscate ad altri tipi di uso del suolo o forestazione (eccetto le bonifiche). Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • conversione in piantagioni per la produzione di biomasse forestali ad uso energetico (B28); • le opere di bonifiche devono essere classificate come B27
B02	Conversioni ad altri tipi di foreste compresa la costituzione di boschi monospecifici. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • la piantagione di specie non tipiche e alloctone (B03); • conversione in piantagioni per la produzione di biomasse forestali ad uso energetico (B28); • bonifiche (B27)
B03	Riforestazione con l'introduzione di specie alloctone o non tipiche (comprese nuove specie e OGM). Eccetto la forestazione con specie alloctone o non tipiche che deve essere classificata come B01
B04	Abbandono della gestione forestale tradizionale
B05	Tagli boschivi senza rinnovazione artificiale posticipata o naturale
B06	Tagli boschivi (eccetto i tagli a raso) di singoli alberi. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • attività di taglio relativi a tagli di diradamento (B12); • rimozione di alberi morti e moribondi (B07); • rimozione di alberi senescenti o taglio di boschi vetusti (B08); • taglio a raso (B09)
B07	Rimozione di alberi morti e moribondi, inclusi gli scarti di lavorazione
B08	Rimozione dei vecchi alberi (eccetto gli alberi morti e moribondi). Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • rimozione di alberi morti e moribondi (B07); • danni agli alberi vicini, al suolo o alle sorgenti (B06)
B09	Taglio raso, rimozione di tutti gli alberi. Comprende i danni agli habitat forestali o agli habitat di specie, al suolo o alle sorgenti o agli altri elementi correlati ai tagli boschivi (a piccola o a larga scala)
B10	Tagli illegali
B11	Estrazione della corteccia ed esbosco eccetto il taglio. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • raccolta di legno morto per legna da ardere (B07); • raccolta di specie non arboree, come funghi o frutti (G09)
B12	Diradamento
B13	Uso del fuoco come pratica forestale Eccetto: incendi accidentali H08, incendi dolosi (H04)
B14	Abbandono dell'uso del fuoco nelle attività forestali Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • azioni volte alla riduzione dei rischi di incendi (es. fuoco prescritto) per la rimozione del sottobosco (B29); • rimozione del legno morto (B07)
B15	Gestione forestale che riduce le foreste vetuste Gli impatti diretti sugli ecosistemi forestali o sul disturbo delle specie a causa di queste attività deve essere classificata con i rispettivi codici (B12, B09 o B06)
B16	Trasporto del legname
B17	Arature nella forestazione e altre pratiche di lavorazione del suolo nelle attività forestali
B18	Uso di fertilizzanti naturali
B19	Uso di fertilizzanti sintetici
B20	Uso di pesticidi, fungicidi, ferormoni o repellenti nelle attività forestali
B21	Uso di protezioni fisiche nelle attività forestali (es. recinzioni) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • diradamenti (B12); • arature (B17)
B22	Uso di altri metodi di controllo dei parassiti
B23	Attività forestali che generano inquinamento delle acque di superficie e di falda Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • inquinamento marino (B25); • immissioni in atmosfera da fonti forestali (B24)
B24	Attività forestali che generano inquinamento dell'aria
B25	Attività forestali che generano inquinamento del mare
B26	Attività forestali che generano inquinamento del suolo
B27	Modificazione delle condizioni idrologiche o alterazioni fisiche dei corpi idrici e bonifiche per le attività forestali (comprese le dighe)
B28	Foreste per la produzione di energia rinnovabile Non include l'uso delle tecniche di protezione delle piante e l'uso di fertilizzanti che devono essere classificati come B17-B27
B29	Altre attività selvicolturali escludendo quelle relative all'agro-selvicoltura
C	C - Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia
C01	Estrazione di minerali (pietra, metalli, ghiaia, sabbia, conchiglie)
C02	Estrazione di sale
C03	Estrazione di minerali (pietra, metalli, ghiaia, sabbia, conchiglie) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • oleodotti e gasdotti (D07);



	<ul style="list-style-type: none"> fuoriuscita di carburante da autobotti (E02)
C04	Estrazione del carbone
C05	Estrazione di torba
C06	Scarico/deposito di materiali inerti prodotti dall'estrazione terrestre
C07	Scarico/deposito di materiali di dragaggio prodotti dall'estrazione terrestre
C08	Abbandono o conversione di bacini salini
C09	Indagini geotecniche
C10	Inquinamento puntiforme alle acque superficiali e sotterranee causato da attività estrattive Eccetto: inquinamento marino che deve essere classificato come C12
C11	Inquinamento diffuso alle acque sotterranee e superficiali causato da Attività estrattive Eccetto: inquinamento marino che deve essere classificato come C12
C12	Inquinamento marino causato da attività estrattive
C13	Rumore, luce, e altre forme di inquinamento causati da attività estrattive
C14	Prelievo delle acque sotterranee e superficiali per l'estrazione di risorse. Invece le attività di drenaggio e prelievo di acqua correlate all'estrazione e alla ricerca (es. prelievo di torba o di acque minerali devono essere classificate nelle rispettive categorie)
C15	Attività minerarie e di estrazione non menzionate sopra
D	D – Infrastrutture per la produzione e il trasporto dell'energia
D01	Impianti per la produzione di energia eolica, marina e tidale, comprese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (D06)
D02	Centrali idroelettriche (dighe, briglie, turbine), comprese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (D06)
D03	Centrali ad energia solare, comprese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (D06)
D04	Centrali geotermiche (comprese le infrastrutture) Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (D06)
D05	Sviluppo esercizio degli impianti per la produzione di energia (comprese gli impianti a bioenergia, impianti a combustibili fossili e nucleari) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> produzione di energia da biomasse (agricoltura (A35) e forestali (B27)); estrazione di risorse energetiche che devono essere classificate con i corrispondenti codici C03, C04; infrastrutture per la trasmissione elettrica (D06)
D06	Infrastrutture di trasmissione dell'elettricità e delle comunicazioni (cavi)
D07	Oleodotti e gasdotti
D08	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento nelle acque di superficie e di falda Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento del mare (D10); immissione in atmosfera derivante dalla produzione di energia (D09)
D09	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento dell'aria
D10	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento del mare
D11	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento sonoro
D12	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento luminoso, termico o altro
D13	prelievo dalle falde acquifere, dalle acque di superficie per la produzione di energia (escluso l'energia idroelettrica) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> fonti geotermiche (D04); energia idroelettrica (D02)
D14	Attività di produzione e trasmissione di energia diverse dalle precedenti
E	E - Realizzazione ed esercizio delle infrastrutture di trasporto
E01	Strade, percorsi, ferrovie e relative infrastrutture Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> azioni dei veicoli fuoristrada classificate come F07; piccole strade associate con altre infrastrutture classificate con i relativi codici; parcheggi auto classificati con i relativi codici nella categoria F (es. F07); strade di esbosco chiuse alla circolazione classificate B16
E02	Rotte marittime Eccetto: punti di ormeggio dei natanti da diporto (F07)
E03	Rotte marittime e punti di ancoraggio Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> punti di ormeggio dei natanti da diporto (F07); infrastrutture portuali terrestri che sono classificate usando le rispettive pressioni
E04	Rotte aeree per aerei, elicotteri e altri velivoli Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> costruzione ed esercizio di infrastrutture aereoportuali, elicotteristiche che sono classificate sotto la categoria F (es. F03, F04); aerei da diporto e droni (F07)
E05	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento alle acque di superficie e di falda Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento del mare classificato E07; immissione in atmosfera derivante dalla produzione di energia (E06)
E06	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento dell'aria
E07	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento del mare
E08	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento acustico e di altre forme



E09	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea diverse dalle precedenti
F	F - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
F01	Conversione da altre forme di uso del suolo a insediamenti residenziali, aree ricreative (eccetto bonifiche e modifiche della linea di costa, estuari e condizioni della costa) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> sviluppo delle infrastrutture per lo sport e il tempo libero all'esterno delle aree urbane e ricreative (F05); bonifiche (F26); modifiche della linea di costa, degli estuari e delle condizioni della costa (F08)
F02	Costruzioni o modifiche (di insediamenti edilizi) all'interno di aree urbane o ricreative
F03	Conversione da altre forme di uso del suolo a insediamenti commerciali/industriali aree ricreative (eccetto bonifiche e modifiche della linea di costa, estuari e condizioni della costa) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> bonifiche (F27); modifiche della linea di costa, degli estuari e delle condizioni della costa (F08); trasformazioni del territorio per lo sviluppo delle reti di trasporto (E01, E03), estrazioni di risorse minerarie (C...); produzione di energia (D...); infrastrutture all'esterno delle aree urbane (E...)
F04	Costruzioni o modifiche di infrastrutture commerciali/industriali all'interno di aree commerciali/industriali Comprende gli effetti negativi dei lavori di ricostruzione e di demolizione degli edifici
F05	Creazione o sviluppo delle infrastrutture per lo sport, il turismo e il tempo libero (all'esterno delle aree urbane o ricreative) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> lo sviluppo delle aree ricreative (F01); lo sviluppo delle spiagge (F06), attività sportive, turistiche e del tempo libero (F07)
F06	Sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo e la ricreazione incluso il ripascimento e la pulizia delle spiagge
F07	Attività sportive, turistiche e del tempo libero Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> impatti legati allo sviluppo e alla manutenzione delle aree ricreative (F01, F02); creazione o sviluppo delle infrastrutture del turismo e del tempo libero (F05); sviluppo e mantenimento delle spiagge per il turismo e la ricreazione (F06)
F08	Modifiche della linea di costa degli estuari e delle condizioni della costa per lo sviluppo, l'uso e la protezione delle infrastrutture residenziali, commerciali e ricreative (comprese le opere e le infrastrutture di difesa della costa dall'erosione marina) Eccetto: lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture costiere per l'ormeggio di navi e battelli (trasporto passeggeri, industriali, commerciali) (E03) e battelli da diporto (F07), modifiche della linea di costa relative allo sviluppo delle infrastrutture per la produzione di energia da fonti eoliche, marine e tidiali
F09	Deposito e trattamento dei rifiuti da insediamenti residenziali/ricreativi
F10	Deposito e trattamento dei rifiuti da insediamenti commerciali e industriali Eccetto deposito e trattamento dei rifiuti derivanti dall'estrazione di materie prime e della produzione di energia
F11	Inquinamento delle acque di superficie e di falda causati da perdite
F12	Scarico di acque reflue urbane (eccetto acque di prima pioggia e/o perdite della rete fognaria) che generano inquinamento alle acque di superficie e/o di falda
F13	Impianti, siti industriali contaminati o abbandonati che generano inquinamento alle acque di superficie e di falda. Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento del mare (F21); immissioni in atmosfera (F19)
F14	Altre attività residenziali e ricreative e infrastrutture che generano inquinamento localizzato alle acque di superficie e di falda Se possibile, l'inquinamento urbano da sorgenti localizzate da scarichi idrici di reflui urbani e perdite della rete fognaria urbana devono essere classificati come F12 o F11 rispettivamente. Eccetto inquinamento marino (F20)
F15	Altre attività industriali e commerciali e infrastrutture che generano inquinamento localizzato alle acque di superficie e di falda Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento del mare (F21); immissioni in atmosfera da sorgenti industriali localizzate (F19); inquinamento puntuale causato dalle industrie di trasporto (E05); estrazione di materie prime (C10) e produzione di energia (D08)
F16	Altre attività residenziali e ricreative e infrastrutture che generano inquinamento diffuso alle acque di superficie e di falda
F17	Altre attività industriali e commerciali e infrastrutture che generano inquinamento diffuso alle acque di superficie e di falda
F18	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento atmosferico Eccetto: inquinamento atmosferico da trattamento dei rifiuti (F09)
F19	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento atmosferico
F20	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento del mare (eccetto macro e micro particellare inquinamento marino)
F21	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento del mare (eccetto macro e micro particellare inquinamento marino) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento marino causato da trasporti industriali (E07); estrazione di materie prime (C12) e produzione di energia (D10)
F22	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano macro e micro particellare inquinamento marino (es. buste di plastica)
F23	Attività e strutture industriali e commerciali che generano macro e micro particellare inquinamento marino (es. buste di plastica)
F24	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc.
F25	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc.
F26	Bonifica, recupero di terreni acquitrinosi, paludi, torbiere e riconversione per uso edilizio o ricreativo
F27	Bonifica, recupero di terreni acquitrinosi, paludi, torbiere e riconversione per uso industriale/commerciale



F28	Modifiche del regime idrico dei corsi d'acqua, opere di regimazione idraulica per lo sviluppo residenziale o ricreativo
F29	Costruzione o sviluppo di riserve idriche e dighe per lo sviluppo residenziale o ricreativo Eccetto: dighe per la regimazione idraulica e riserve idriche (F28)
F30	Costruzione o sviluppo di riserve idriche e dighe per lo sviluppo industriale o commerciale Eccetto: dighe che forniscono acque di raffreddamento per le centrali idroelettriche (D13)
F31	Altre modifiche delle condizioni idrauliche per lo sviluppo residenziale o ricreativo
F32	Altre modifiche delle condizioni idrauliche per lo sviluppo industriale o commerciale
F33	Prelievo di acqua di falda e di superficie (incluso quella marina) per usi pubblici e ricreativi Eccetto: prelievo da dighe e riserve idriche (F29)
F34	Prelievo di acqua di falda e di superficie (incluso quella marina) per usi commerciali/industriali (escluso produzione di energia) Eccetto: prelievo da dighe e riserve idriche (F30) e prelievo per raffreddamento degli impianti di produzione di energia (D13)
G	G - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura
G01	Pesca e raccolta di mitili (professionale, amatoriale) che causa riduzione di specie/popolazioni di prede e disturbo delle specie Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> attività che causano disturbo e distruzione fisica degli habitat dei fondali (G03); cattura e uccisioni accidentali (es. a causa di collisioni con i pescherecci) (G12)
G02	Attività connesse alla pesca e alla raccolta di mitili
G03	Pesca e raccolta di mitili (professionale, amatoriale) che causano disturbo e distruzione fisica degli habitat dei fondali. Eccetto: attività che causano riduzione di specie/predatori e disturbo delle specie che devono essere classificate come G01.
G04	Raccolta commerciale e amatoriale di micro e macro alghe
G05	Pesca e raccolta di mitili in acqua dolce (professionale) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> pesca sportiva in acqua dolce (G06); pressioni relative alla gestione delle riserve ittiche quali quelle legate alla competizione con specie di allevamento (G08); cattura accidentale e uccisioni accidentali (G12)
G06	Pesca e raccolta di mitili acqua dolce (amatoriale) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> pesca professionale in acqua dolce (G06); (G08); cattura accidentale e uccisioni accidentali (G12)
G07	Caccia Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> pressioni connesse alla gestione (G08); uccisioni accidentali (G12)
G08	Gestione delle riserve ittiche e di selvaggina
G09	Raccolta e collezione di altre piante selvatiche e animali (eccetto caccia e pesca sportiva) Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> pesca sportiva (G06); caccia (G07); raccolta di alghe marine (G04); cattura e uccisioni accidentali (G12)
G10	Caccia/uccisioni illegali Eccetto: raccolta illegale, raccolta di specie vegetali (G11)
G11	Raccolta illegale, raccolta di specie Eccetto: uccisione e cattura di specie animali (G10)
G12	Cattura e uccisioni illegali (dovute alle attività di pesca e di caccia)
G13	Avvelenamento di animali (eccetto avvelenamento da piombo) Eccetto: avvelenamento da piombo che deve essere classificato G14
G14	Uso di munizioni di piombo o piombini per la pesca L'avvelenamento in generale deve essere classificato G13
G15	Modificazioni delle condizioni della costa per l'acquacoltura in mare
G16	Acquacoltura che genera inquinamento del mare Eccetto: inquinamento fisico (es. rumore o luce) (G19)
G17	Introduzione e diffusione di specie (compresi OGM) nell'acquacoltura in mare
G18	Abbandono dell'acquacoltura in mare
G19	Altri impatti derivanti dall'acquacoltura in mare, comprese le infrastrutture
G20	Prelievo di acqua, deviazioni di flussi idrici, dighe e altre modificazioni per l'acquacoltura in acqua dolce
G21	Acquacoltura in acque dolci che determinano fonti di inquinamento localizzato alle acque di superficie o di falda
G22	Acquacoltura in acque dolci che determinano fonti di inquinamento diffuso alle acque di superficie o di falda
G23	Acquacoltura in acque dolci che genera inquinamento del mare
G24	Introduzione e diffusione di specie (comprese specie aliene e OGM) in acquacoltura di acqua dolce
G25	Abbandono dell'acquacoltura in acque dolci
G26	Altri impatti derivanti dall'acquacoltura in acque dolci, comprese le infrastrutture
G27	Altre attività correlate al prelievo e alla coltivazione di risorse biologiche viventi non comprese tra le precedenti
H	H - Attività militari, misure di pubblica sicurezza, altre attività antropiche
H01	Esercitazioni e operazioni militari, paramilitari o di polizia a terra Eccetto: le basi militari nelle aree urbane che devono essere classificate come F
H02	Esercitazioni e operazioni militari, paramilitari o di polizia in acque dolci o in ambiente marino
H03	Termine delle esercitazioni militari terrestri che determinano la perdita di habitat degli spazi aperti a seguito della successione naturale
H04	Vandalismo o incendi dolosi
H05	Dendrochirurgia, abbattimento/rimozione di alberi e della vegetazione lungo le strade per la sicurezza pubblica



H06	Accessi preclusi o limitati a siti e/o habitat Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • recinzioni protettive dei corridoi di trasporto (E01); • recinzioni protettive dei campi agricoli classificati nella categoria A; • recinzioni protettive dei giovani rimboschimenti classificati nella categoria B; • recinzioni protettive delle aree estrattive classificate nella categoria C; • recinzioni protettive degli impianti di produzione e trasmissione di energia classificate nella categoria D
H07	Attività di ricerca e monitoraggio intrusive e distruttive Eccetto: ricerche sismiche e geologiche (C09)
H08	Altre attività umane determinanti disturbo non riportate precedentemente
	I – Specie aliene e problematiche
I01	Invasione di specie aliene di interesse dell'Unione europea Per altre specie aliene usare il codice I02
I02	Altre specie aliene (a parte le specie di interesse dell'Unione europea) Per le specie invasive di interesse dell'Unione usare I01. I problemi con le specie native (entro il loro spazio naturale) con comportamento invasivo sono classificate come I04 o con altri codici di pressione che rappresentano attività umane più specifiche. Problemi con malattie, patogeni e parassiti (compresi insetti parassiti e nematodi) devono essere classificati come I03.
I03	DA NON UTILIZZARE (Altre specie aliene non invasive)
I04	Specie autoctone problematiche (es. cinghiali, cani e gatti randagi, ecc.)
I05	Malattie di piante e animali, patogeni e parassiti
J	J - Fonti di inquinamento varie
J01	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per le acque di superficie e di falda
J02	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per le acque marine
J03	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per l'aria
J04	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per il suolo e i rifiuti solidi (escluso gli scarichi)
J05	Sorgenti inquinanti di diverso tipo da eccesso energetico
K	K – Alterazioni ai regimi idraulici indotti da attività antropiche
K01	Prelievo di acque di falda, di superficie o miste
K02	Drenaggi (bonifiche)
K03	Realizzazione e uso di dighe (chiuse)
K04	Modifiche del flusso idrico
K05	Alterazioni fisiche dei corpi idrici
L	L - Processi naturali (con esclusione di eventi catastrofici e di quelli indotti da attività antropiche o cambiamenti climatici)
L01	Processi naturali abiotici (es. erosione, insabbiamento, prosciugamento, sommersione, salinizzazione)
L02	Successioni naturali costituite da cambiamenti della composizione di specie (oltre che direttamente causate da pratiche agricole o forestali)
L03	Accumulo di materiale organico
L04	Processi naturali di eutrofizzazione o di acidificazione
L05	Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per incroci tra consanguinei o endogamia)
L06	Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, patogeni)
L07	Assenza o riduzione di relazioni faunistiche e floristiche interspecifiche (es. impollinatori) Eccetto cambi nelle relazioni interspecifiche connesse ai cambiamenti climatici che devono essere classificate in base ai rispettivi codici della categoria N
M	M – Fenomeni geologici, catastrofi naturali
M01	Attività vulcaniche
M02	Onde di marea, maremoti Eccetto: tempeste classificate come M07
M03	Terremoti Eccetto: terremoti derivanti da attività antropiche (es. produzione non convenzionale di gas G03 o ricerche geotecniche G09)
M04	Valanghe Incrementi di valanghe dovute a cambiamenti climatici devono essere classificate N01 o dovute attività antropiche (sci fuori pista) come F07
M05	Frane Grane e smottamenti correlate all'erosione del suolo dovute da tempeste (M07) o incendi (M09) devono essere correlate alla causa corrispondente
M06	Crollo di cavità sotterranee Non include crolli dovuti alle attività umane (es. attività minerarie (C01))
M07	Tempeste, cicloni Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • effetti indiretti di tempeste e precipitazioni intense come deflussi verso valle (M08) • aumento della quantità e dell'intensità delle tempeste (N03)
M08	Alluvioni Non comprende i fenomeni alluvionali dovuti o accentuati dalle attività umane
M09	Incendi Eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • incendi incontrollati dovuti ad attività agricole (A11) o forestali (B13); • incendi incontrollati appiccati con dolo (H04)
M10	Altre catastrofi naturali
N	N - Cambiamenti climatici
N01	Cambiamenti della temperatura (es. innalzamento della temperatura o estremi termici) causati da cambiamenti climatici
N02	Siccità e diminuzione delle precipitazioni causate dai cambiamenti climatici
N03	Aumento o variazioni delle precipitazioni causate dai cambiamenti climatici



N04	Livello del mare e erosione marina causata dai cambiamenti climatici
N05	Cambiamenti della localizzazione, delle dimensioni e/o della qualità di habitat dovuti ai cambiamenti climatici
N06	Desincronizzazione dei processi biologici/ecologici causati dai cambiamenti climatici
N07	Declino o estinzione di specie dovuti ai cambiamenti climatici
N08	Mutamento della distribuzione delle specie a causa dei cambiamenti climatici
N09	Altri cambiamenti delle condizioni abiotiche
X	X - Pressioni sconosciute, assenza di pressioni e pressioni provenienti dall'esterno degli Stati membri
Xu	Pressioni sconosciute
Xxp	Nessuna pressione
Xxt	Nessuna minaccia
Xp	Nessuna informazione sulle pressioni
Xt	Nessuna informazione sulle minacce
Xe	Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio dell'UE
Xo	Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio degli Stati membri

In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F e H, deve essere riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano, progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la possibilità di inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere J ed I. Per i codici identificati con le lettere J ed I va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione, va inoltre riportato l'elenco di tutti i fattori di cui alle lettere A-H e J che li hanno determinati. Qualora alcuni dei parametri non fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti. I fattori descritti dai codici identificati con le lettere L, N, XO, XE vanno calcolati esclusivamente se hanno determinato l'elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello studio per la valutazione di incidenza. In tali casi l'area di influenza corrisponde al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate. Qualora vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano la possibilità di manifestarsi di alcuni degli effetti individuati, ciò va indicato in relazione a ciascun fattore, secondo una delle seguenti possibilità:

- salute umana;
- sicurezza pubblica;
- conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative; rispetto a ciascuno dei fattori va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale WG84 – fuso 33N.



ALLEGATO B

SCREENING V.INC.A FORMAT VALUTATORE



SCREENING V.INC.A


FORMAT VALUTATORE

Autorità competente

Valutatore

Denominazione del P/P/I/A

Proponente



Sito Natura 2000:		Documentazione progettuale	
	cod.	Verifica completezza documentazione <input type="checkbox"/> presentata dal Proponente:	
<input type="checkbox"/>	SIC		
	cod.		
<input type="checkbox"/>	ZSC	1) Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	cod.		
<input type="checkbox"/>	ZPS	2) Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	cod.	3) Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare se l'intervento è esterno ai siti Natura 2000 sopra riportati. Indicare la distanza:		4) Documentazione fotografica ante-operam
			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		5) Cronoprogramma di dettaglio	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Misure di Conservazione		La documentazione progettuale è completa?(6)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Piano di Gestione		PRE-VALUTAZIONI	
Se in Aree protette (2):		Il proponente dichiara che la proposta rientra tra quelle pre-valutate? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stato acquisito il Nulla Osta o autorizzazione ai sensi della Legge 394/91 ed il parere ai sensi dell'art. 5, c. 7 del DPR 357/97 e s.m.i.:		E' stato verificato che la proposta progettuale è coerente e conforme a quelle pre-valutate ai sensi(citare atto)..... pertanto la procedura di screening di incidenza è da considerarsi esperita, senza l'avvio di uno screening specifico (5). <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Se, No, perché: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
ADEGUATA CONOSCENZA DEL SITO NATURA 2000 - Nel caso specifico, considerata la proposta, le informazioni disponibili attualmente sul sito Natura 2000 sono sufficienti? (se No, quindi se le informazioni in possesso del Valutare non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Descrizione sito Natura 2000 - Obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area di intervento/attività - STANDARD DATA FORM NATURA 2000			
		Stato di Conservazione ai sensi del Report art. 17 DH, del Report art. 12 DU o info più dettagliate (PdG, MdC)	
1)
2)
3)
4)
5)
Ulteriori utili informazioni sul sito:			
Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito.			
L'intervento/attività è direttamente connesso alla gestione del sito Natura 2000?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Se Sì, perché:			
Verificare gli elementi del P/P/I/A unitamente e individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000			
La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del			

Sì No

possibile verificarsi di incidenza sul sito per il livello di screening?
 Se, No, perché:

 Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

 E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione progettuale? Se, Si, riportare elenco in sezione (A) "Verifica completezza integrazioni" (7) Sì No
 Se SI, perché:

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? Sì No
 Se, Si, quali:

 In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

Verifica completezza integrazioni (8)

Con comunicazione n.(citare riferimento) ... sono state richieste integrazioni al proponente.
 Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?
 Se, No, procedere all'archiviazione dell'istanza. Se Si, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (7a)? Sì No
 1) Sì No
 2) Sì No
 3)
 Se No, perché:

Potenziali incidenze sul sito Natura 2000

L'attività/intervento rientra nelle pressioni individuate nell'ambito dell'elenco delle pressioni/minacce? Sì No
 Se si quali:

L'attività/intervento rientra nelle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione? Sì No
 Se si quali:

L'attività/intervento rientra tra quelli non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? Sì No
 Se No, perché:

Le modalità di esecuzione dell'intervento/attività sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?



Se No, perché:

Sì No

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

Se No, perché:

Valutazione della significatività dell'incidenza sul sito Natura 2000

Habitat di interesse comunitario interessati dall'intervento/attività:
.....

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: No Sì Permanente

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: No Sì Temporanea

Specie di interesse comunitario interessate dall'intervento/attività:
.....

Possibile perturbazione delle specie di interesse comunitario: No Sì

Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: No Sì Permanente

Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario: No Sì Temporanea

Effetti cumulativi:
Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative significative congiuntamente con l'attività/intervento proposto? Sì

Permanente Sì No
Temporanea

Se sì, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:

Effetti indiretti: L'intervento/attività può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000? Sì No

Se sì, quali:

Sintesi valutazione e conclusione

Sì No

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario Sì No

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario Sì No

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito Natura 2000? Sì No

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):
.....
.....
.....



<i>POSITIVO</i>		<i>NEGATIVO</i>	
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u>		→ Valutazione Appropriata	
Ufficio / Struttura competente:	Nominativo Valutatore	Firma	Luogo e Data
.....
.....
.....
<p>(2) Indicare denominazione Area protetta</p> <p>(5) Nel caso nel quale il proponente dichiara che la proposta rientri tra quelle pre-valutate, l'Autorità competente verifica la conformità della proposta presentata con l'Atto di pre-valutazione. Se la verifica è positiva (Si) si conclude il procedimento di screening positivamente. Se la risposta è No, si prosegue nell'iter di screening specifico presso l'Autorità competente per la V.Inc.A</p> <p>(6) Se la documentazione non è esaustiva completare l'apposita parte nella sezione "Descrizione e caratterizzazione del P/P/I/A"</p> <p>(7) Inserire l'elenco delle integrazioni nella sezione "Verifica completezza integrazioni"</p> <p>(8) Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina conclusione negativa dello screening.</p>			
			Pag. 2



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMAT VALUTATORE

Fase preliminare

L'autorità competente verifica il Format proponente con riferimento alla completezza della documentazione tecnico-progettuale e alle informazioni generali riguardo al sito Natura 2000:

- identificazione del sito Natura 2000, nel caso in cui il P/P/I/A ricada all'interno di un sito;
- per P/P/I/A esterni, l'eventuale distanza dal sito Natura 2000;
- misure di Conservazione o Piano di Gestione;
- se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.

Se in esito alla verifica risulta che la proposta non è coerente con le misure di conservazione definite per il sito interessato il valutatore dichiara improcedibile l'istanza e non procede all'istruttoria.

Il Valutatore accerta la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000; qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, può richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.

Espletata positivamente tale verifica, si procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti:

- gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell'area del P/P/I/A proposto;
- lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa.

Fase di analisi

Conclusa la fase preliminare, si procede all'espletamento della fase di analisi, articolata nei differenti livelli di approfondimento di seguito descritti, mediante il completamento delle relative sezioni del "Format Valutatore".

1. Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:
 - il contenuto del P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito viene considerato quale azione volta alla conservazione del sito medesimo;
 - le modalità di attuazione del P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative;
 - se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente riguardo alla compatibilità del P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito;
 - in caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.
2. Verificare gli elementi del P/P/I/A e la sussistenza di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000
 - il Valutatore verifica se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni;
 - il Valutatore deve individuare ulteriori P/P/I/A che insistono sul medesimo sito. A tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione;
 - se la proposta risulta vincolata al rispetto di alcune indicazioni, il Valutatore ne verifica la coerenza e la adeguatezza. Se le indicazioni fornite dal proponente non garantiscono la tutela necessaria, si avvia una interlocuzione per l'inclusione di ulteriori indicazioni;
 - verifica della completezza delle integrazioni: il Valutatore procede alla verifica della completezza delle integrazioni acquisite, sia per gli aspetti tecnico-progettuali che per quelli concernenti le indicazioni, rispetto alle quali il Proponente ne deve dichiarare l'osservanza.
3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000

Il valutatore, mediante il Format dedicato, effettua l'istruttoria dello screening sul P/P/I/A per il quale è stata presentata istanza (Format proponente). L'istruttoria viene condotta dal valutatore attraverso esplicito confronto e riferimento al Formulario standard, agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato e al loro stato di conservazione (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli). In questa fase vengono analizzate le potenziali incidenze sul sito Natura 2000 da valutare



considerando in particolare:

- il P/P/I/A proposto rientra nell'elenco delle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel formulario standard;
- se le modalità di esecuzione del P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- se le eventuali Indicazioni sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Descrivere come il P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri, può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi. La significatività delle potenziali incidenze sul sito Natura 2000, sia permanenti che temporanee, da considerare se il P/P/I/A proposto comporta:

- la possibile perdita o frammentazione di habitat di interesse comunitario;
- la possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000;
- sintesi della valutazione e parere motivato.

Nel Format del valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa anche una sezione di sintesi che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione (parere motivato). Superate le fasi sopra descritte, il Valutatore conclude la procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- l'intervento può o non può generare incidenze dirette, indirette e/o cumulative su habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- l'intervento può o non può generare incidenze dirette, indirette e/o cumulative su specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- l'intervento può o non può generare incidenze dirette, indirette e/o cumulative sull'integrità del sito Natura 2000.



ALLEGATO C

CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Lo Studio di incidenza deve essere redatto da figure professionali, anche plurime, di comprovata competenza nelle seguenti materie: botanica, zoologia, ecologia, scienze forestali, scienze agrarie e paesaggio. Le particolari competenze necessarie nei settori conservazionistico naturalistico floristico vegetazionale e faunistico dovranno essere individuate anche tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito (o i siti) Natura 2000 interessato dal P/P/I/A è stato individuato.

Il redattore dello Studio di Incidenza deve:

- dichiarare, mediante apposito modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere in possesso delle competenze tecnico scientifiche necessarie per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie e per la valutazione delle interferenze generate dal P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati. La dichiarazione deve essere accompagnata da Curriculum Vitae debitamente sottoscritto;
- sottoscrivere una liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale ed intellettuale dei dati presentati (D.lgs. n. 30 del 1 febbraio 2005 e Legge n. 633/1941) e una dichiarazione inerente alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato;
- dichiarare, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio;
- dichiarare di consentire all'Autorità competente per la VInCA la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore (sarà cura dell'Amministrazione competente per la VInCA rendere accessibili tali dati, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 40 del D.lgs. 33/2013 e della Convenzione di Aarhus);
- dichiarare, in caso di Studi di incidenza redatti per conto di pubbliche amministrazioni, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Nello Studio di incidenza devono essere indicati:

- l'origine, le caratteristiche principali ed il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune ed incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati;
- i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza;
- gli Organismi e gli Enti consultati (referenti).

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire ed analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dell'integrità del Sito singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della Rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.


La descrizione del P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/I/A sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spazio-temporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/I/A.

Nello Studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali (es. livello di rumore) vengono approfondite e riportate quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità,



periodicità e frequenza. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi "soggettivi" di previsione (es. il "giudizio esperto"); in tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi.

Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza. Quanto sopra in considerazione della sentenza C-142/16 che cita quanto segue: "Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito".

Lo Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'Allegato G del D.P.R. n. 357/97 e smi (1. Caratteristiche dei piani e progetti (Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: alle tipologie delle azioni e/o opere; alle dimensioni e/o ambito di riferimento; alla complementarietà con altri piani e/o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti; all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate) 2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale (Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: componenti abiotiche; componenti biotiche; connessioni ecologiche. Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER) deve essere integrato con i riferimenti agli obiettivi e alle misure di conservazione del sito; agli habitat, alle specie e agli habitat di specie per i quali il sito è stato individuato; allo stato di conservazione di habitat, specie e habitat di specie; all'integrità del sito e alla coerenza di Rete e alla significatività dell'incidenza generata dalla realizzazione del P/P/I/A.

Lo Studio di Incidenza deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Descrizione tecnica del (P/P/I/A)
- II. Analisi degli strumenti a disposizione per gli aspetti Natura 2000
- III. Localizzazione di dettaglio del P/P/I/A in rapporto ai siti Natura 2000
- IV. Identificazione e descrizione degli effetti del P/P/I/A sul sito Natura 2000
- V. Analisi della significatività delle incidenza
- VI. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- VII. Conclusioni
- VIII. Appendice allo Studio

I. Descrizione tecnica del Progetto/Piano/Intervento/Attività (P/P/I/A)

Nella descrizione del P/P/I/A è necessario identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000; tale analisi deve essere incentrata sul principio di precauzione.

La descrizione dei Piani (P) deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata.


La descrizione dei progetti ed interventi (P/I) deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo in conto il consumo di suolo e di risorse naturali, le caratteristiche dimensionali, il cronoprogramma dei lavori, le infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi). Tali dettagli non si configurano come misure di compensazione definite *sensu* art. 6.4 della Direttiva Habitat.

Per quanto riguarda invece le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, etc.), oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzioni di rifiuti o reflui, etc..

Inoltre va indicato se, per l'efficacia o per l'operatività completa del P/P/I/A, sono connessi o necessari ulteriori P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

La descrizione deve quindi contenere:

- a) relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/I/A comprendente la fase di analisi



- territoriale sulle tutele e sui vincoli presenti sul territorio;
- b) indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/P/I/A;
 - c) settore di pertinenza del P/P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, manifestazioni, ecc.);
 - d) rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
 - e) attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
 - f) distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il P/P/I/A (per P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
 - g) descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/P/I/A con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale;
 - h) sovrapposizione territoriale con pSIC/SIC/ZSC/ZPS e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo, nonché da tutti gli altri siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

Con specifico riferimento ai Piani, la relazione deve essere accompagnata da: relazione di piano, azionamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS.

Qualora non già presenti nella documentazione sopra indicata, ove possibile, devono essere trattati sinteticamente i seguenti punti:

- localizzazione ed inquadramento territoriale;
- descrizione degli obiettivi e delle azioni previste dal piano; qualora si tratti di una variante di piano mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, anche su apposita cartografia;
- sovrapposizione territoriale con pSIC/SIC/ZSC/ZPS e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo;
- la tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori (chiarire se l'eventuale piano previgente è già stato oggetto di valutazione di incidenza);

Verifica di compatibilità:


- con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/91;
- con gli obiettivi di conservazione dei Natura 2000 interessati; o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
- con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
- altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);

Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano):

- superficie del piano (Ha);
- superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
- volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
- altezza massima prevista/consentita (m);
- incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
- descrizione delle eventuali alternative strategiche o progettuali prese in esame nella stesura del piano e motivazione delle scelte effettuate.

La descrizione deve inoltre contenere:

- a) identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
- b) descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/P/I/A;
- c) elaborati grafici del P/P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
- d) dato vettoriale e cartografia generale di piano con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
- e) dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione dell'intervento in area vasta (scala 1:25.000 o migliore, se



necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda. Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi con visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;

- f) cambiamenti fisici che deriveranno dal P/P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, etc.);
- g) dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc);
- h) dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/P/I/A;
- l) riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate così come richiesto dall'allegato G del DPR n. 357/97;
- j) analisi del rischio di incidenti ambientali;
- k) identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
- l) quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
- m) produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
- n) durata e periodo complessivo di attuazione del P/P/I/A;
- o) durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/P/I/A (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
- p) descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/P/I/A;
- q) specifico cronoprogramma;
- r) ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/P/I/A e del contesto in cui si colloca.

II. Analisi degli strumenti a disposizione per gli aspetti Natura 2000

- a) formulario Standard e specifiche note esplicative;
- b) obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'art. 4(4) della Direttiva Habitat;
- c) piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
- d) documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
- e) documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- f) carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
- g) eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata.


III. Localizzazione di dettaglio del P/P/I/A in rapporto ai siti Natura 2000

- a) localizzazione territoriale del P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati, mediante cartografia di dettaglio e file vettoriali (shape) georeferenziati nel sistema WGS 84-fuso 33N;
- b) cartografie e ortofoto di maggior dettaglio se e dove necessario;
- c) carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del P/P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate – shape file georeferenziati nel sistema WGS 84-fuso 33;
- d) descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 – **Formulario Standard del Sito**, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/P/I/A.

Per la **descrizione delle componenti naturalistiche** e per la predisposizione delle relative cartografie di dettaglio, sulla base della consultazione della specifica bibliografia scientifica disponibile di altri studi e di **indispensabili specifici rilievi di campo**, devono essere fornite informazioni attenendosi ai seguenti punti:

Specie floristiche e faunistiche:

- a) individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Formulario Standard del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (obbligatorio);
- b) cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli



- riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (obbligatorio);
- c) individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Formulario Standard) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
- d) cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Formulario Standard) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali.

Habitat sensu Direttiva 92/43/CEE

- a) individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento (obbligatorio);
- b) cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente (obbligatorio);
- c) descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazioni scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
- d) cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazioni scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I rilievi di campo per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche, oltre che degli habitat, devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Sulla base delle conoscenze dei siti designati le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*): *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)* (*stupenda fioritura di orchidee). Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite anche in formato vettoriale utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS 84-fuso 33N.

IV. Identificazione delle incidenze sul sito Natura 2000

L'identificazione e la descrizione delle incidenze sul sito Natura 2000 richiede tre fasi:

1. **descrizione degli habitat e delle specie** presenti all'interno del sito d'intervento e nell'intorno entro cui gli effetti determinati dalla realizzazione e/o esercizio del P/P/I/A possono riverberarsi, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati, con particolare riferimento a:
- superficie, rappresentatività e grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario;
 - dimensione e struttura delle popolazioni, grado di isolamento, e grado di conservazione delle specie di interesse comunitario ovvero caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni;
 - caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche del sito e loro ruolo rispetto ai predetti habitat e specie di interesse comunitario;
 - ruolo e coerenza degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della Rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.

In relazione al grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario si dovranno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

I. *grado di conservazione della struttura*


Il grado di conservazione della struttura è il risultato della comparazione tra la struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica (più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione)

II. *grado di conservazione delle funzioni*

Il grado di conservazione delle funzioni è dato dal mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e dalle capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

III. *possibilità di ripristino*

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di interesse comunitario ed è stabilita in relazione alla fattibilità da un punto di vista scientifico e alla sostenibilità



economica del ripristino tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

In relazione al grado di conservazione degli habitat di specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, si dovranno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

I. *grado di conservazione degli habitat di specie*

Individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie (mantenimento delle funzioni degli habitat di specie). Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata

II. *la possibilità di ripristino.*

Indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata ed è stabilita in relazione alla fattibilità da un punto di vista scientifico e alla sostenibilità economica del ripristino tenendo conto del grado di minaccia e della rarità della specie

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite anche in formato vettoriale utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS 84-fuso 33. Rispetto agli elementi sopra riportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

2. **Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti** e dagli strumenti di pianificazione territoriale. Con riferimento alla integrità e coerenza della Rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e le indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per il sito e stabiliti nell'atto di designazione come ZSC, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.
3. **Identificazione e descrizione degli effetti del P/P/I/A** sul sito Natura 2000 con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono.

L'identificazione degli effetti dovrà essere condotta applicando il principio di precauzione, pertanto laddove non sia possibile escludere con certezza (supportata da evidenze scientifiche) effetti negativi sull'integrità del sito, l'analisi dovrà assumerne la presenza.

Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/I/A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri piani, progetti o interventi.

Gli elementi che devono essere analizzati sono pertanto i seguenti:

- effetti diretti e/o Indiretti;
- effetto cumulo;
- effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- effetti probabili;
- localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
- perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari, sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nel relativo formulario standard);
- perdita di superficie di *habitat di specie di interesse comunitario*.

Gli effetti prodotti dal P/P/I/A devono essere indicati e descritti come segue:

- il P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) / non prioritari di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se sì, quali habitat prioritari/non prioritari vengono interferiti? quanta superficie viene interessata nel sito/siti? Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- il P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se sì, quali habitat vengono interferiti e quanta superficie viene interessata? Questi habitat svolgono funzione di habitat di specie? Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?

- il P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Quali specie vengono interessate nel sito/siti? Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito (es. individui, coppie etc.)? Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione? Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
- il P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE? Quali specie vengono interessate? Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito (es. individui, coppie etc.)? Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
- il P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/I/A? Il P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?

Descrivere e indicare in che modo il P/P/I/A può incidere su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati:

- la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/I/A viene persa definitivamente?
- la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/I/A viene persa definitivamente?
- la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
- il P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
- il P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
- la realizzazione del P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
- la realizzazione del P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
- la realizzazione del P/P/I/A comporta il rischio di compromissione degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario?

Descrivere e indicare in che modo il P/P/I/A incide sull'integrità del sito. Deve essere descritto quanto segue:

- la realizzazione del P/P/I/A comporta il rischio di compromissione degli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale, così come definiti nei Piani di Gestione approvati, ovvero, nell'allegato 1bis al R.r. n. 12/2017?
- la realizzazione del P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
- la realizzazione del P/P/I/A può portare alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
- la realizzazione del P/P/I/A può portare a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
- la realizzazione del P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?
- il P/P/I/A potenzialmente può provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali (es. bilanciamento nutritivo) che determinano le funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema?;
- il P/P/I/A potenzialmente può modificare le dinamiche delle relazioni (es. tra suolo e acqua o tra piante e animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (es. dinamiche idriche o composizione chimica)?;
- il P/P/I/A potenzialmente può ridurre l'area degli habitat principali?;



- il P/P/I/A potenzialmente può ridurre la popolazione delle specie chiave?;
- il P/P/I/A potenzialmente può modificare l'equilibrio tra le specie principali?;
- il P/P/I/A potenzialmente può ridurre la diversità del sito?;
- il P/P/I/A potenzialmente può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?;
- il P/P/I/A potenzialmente può provocare una frammentazione?;
- il P/P/I/A potenzialmente può provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (es. copertura arborea)

V. Analisi degli effetti del P/P/I/A sul sito Natura 2000

Le metodologie da utilizzare per l'analisi degli effetti determinati dal P/P/I/A devono essere esplicitate e documentate in riferimento al grado e agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

Agli effetti individuati e descritti per ogni habitat e specie di importanza comunitaria interferiti, l'estensore dello Studio di Incidenza deve associare i seguenti differenti livelli di significatività:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Media (significativa, mitigabile)
- Alta (significativa, non mitigabile)

VI. Individuazione e descrizione delle misure di mitigazione

Le misure di mitigazione costituiscono parte integrante del P/P/I/A e sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/I/A sul sito al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica effetti significativi: ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni ed i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/I/A;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo;
- le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Al fine di standardizzare le informazioni, anche nell'ottica di una loro futura condivisione, l'estensore dello studio deve fornire alle Autorità competenti i dati vettoriali relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie o alte legate all'attuazione del P/P/I/A in esame. Detti dati devono essere prodotti in formato vettoriale utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS 84-fuso 33N.

Lo Studio di Incidenza si conclude con:

- una sintesi degli effetti del P/P/I/A sull'integrità del Sito Natura 2000 con riferimento a habitat, habitat di



- specie e specie ;
- una sintesi del livello di significatività degli effetti sull'integrità del Sito Natura 2000 nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
 - una scheda sintetica accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.)
 - una sintesi delle misure di mitigazione previste finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/I/A sul sito al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

VII. Bibliografia ed Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si riporta di seguito un elenco dei principali strumenti e documenti di consultazione utili allo scopo:

- Formulari Standard - Natura 2000 aggiornati;
- Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;
- Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati;
- Studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;
- Bibliografia scientifica di settore;
- "La gestione dei siti della Rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000;
- "Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità. Guida interpretativa". Commissione europea - DG Ambiente (Unità Natura e biodiversità Unità Foreste ed agricoltura), 2003;
- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione", Gennaio 2007;
- "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;
- "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura LIFE99/NAT/IT/006279";
- Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- "Le misure di compensazione nella Direttiva habitat" (2014) della Direzione Generale PNM del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.



ALLEGATO D

VERIFICA DELLO STUDIO DI INCIDENZA DA PARTE DEL VALUTATORE E CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA

La fase di verifica da parte del Valutatore deve prevedere:

- l'analisi di dettaglio della completezza dello Studio di Incidenza;
- l'analisi della coerenza delle informazioni riportate per il sito Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- l'analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- l'analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi;
- l'analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- l'analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- l'analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- l'analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli stakeholders;
- l'analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- l'analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio, il Valutatore può procedere alla stesura del relativo parere nel quale saranno elencate e descritte nelle loro modalità di attuazione le eventuali e opportune misure di mitigazione volte a eliminare o ridurre gli effetti negativi del P/P/I/A sul sito. Occorre specificare come tali misure saranno garantite, quale sarà il loro grado di possibilità di riuscita (da verificare sulla base di un programma di monitoraggio appositamente predisposto), nonché prevedere quali iniziative intraprendere nel caso in cui le misure non dovessero raggiungere l'esito atteso.

A seguito dell'accertamento degli esiti delle misure di mitigazione sull'incidenza del P/P/I/A, il Valutatore esprimerà una valutazione dell'efficacia complessiva delle misure di mitigazione adottate utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

- Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)
- Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)


La valutazione sintetica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Qualora nonostante l'individuazione delle misure di mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), occorre avviare il Livello III della Valutazione di Incidenza, ovvero l'analisi delle soluzioni alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/I/A.

I provvedimenti che si concludono con esito positivo in relazione al Livello II non devono contemplare un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non attivare il Livello III della VINCA, inerente all'analisi di soluzioni alternative.

Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come misure di



compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello IV della Valutazione di Incidenza.

Nella predisposizione della determinazione conclusiva del relativo procedimento, il Valutatore potrà accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

In base agli elementi del P/P/I/A ed alle Interferenze individuati, nelle conclusioni occorre valutare se l'incidenza sul Sito può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Una volta completata l'analisi sopra indicata, la valutazione può avere due differenti esiti:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi.

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione sub a) il P/P/I/A può essere assentito, previo il conseguimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione sub b), si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative (Livello III della VINCA).



ALLEGATO E

VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

L'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/I/A/ deve essere condotta in modo appropriato in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000. Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative proposte deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000. Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/I/A proposto.

Nell'esame delle soluzioni sono considerate le differenti alternative aventi effetti diversi sull'integrità dei siti, avendo già acquisito i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative. La possibilità di non procedere con il P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata alla stregua di una soluzione alternativa. In assenza di una adeguata valutazione di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative. Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa negativa.

L'esame delle Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla Rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività. Gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati. Detti obiettivi devono in ogni caso prevalere rispetto ad altri criteri, come ad esempio quelli socio-economici che possono essere eventualmente presi in considerazione nell'ambito del procedimento avviato ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 comma 4 della Direttiva Habitat.

Le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni:

a) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/I/A permanenti:

- aree interessate dal P/P/I/A;
- ubicazioni alternative (parziali o totali);
- aree di cantiere;
- ubicazioni alternative (parziali o totali);
- sviluppi lineari interessati dal P/P/I/A; tracciati infrastrutturali alternativi (parziali o totali);
- sviluppi lineari interessati dai cantieri; tracciati alternativi (parziali o totali);
- dimensioni del P/P/I/A; modifiche (parziali o totali);
- dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali);
- nuova impostazione generale del P/P/I/A;
- nuova impostazione generale del cantiere;
- nuova impostazione delle fasi di sviluppo, dei processi e delle metodologie costruttive del P/P/I/A;
- nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
- nuova impostazione di gestione del P/P/I/A post-operam;
- calendarizzazione dei cantieri;
- opzione zero;
- altro.

b) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/I/A temporanei:

- metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/I/A;
- metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante-operam;
- calendarizzazione dei cantieri;
- calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- opzione zero;
- altro.



c) Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei, in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, quali:

- date e tempi di realizzazione - (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare - (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito - (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito. Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono essere finalizzate ad:

- evitare o ridurre le interferenze alla fonte
- evitare o minimizzare le interferenze sul sito.

La valutazione delle soluzioni alternative si conclude con un documento sintetico che considera i seguenti aspetti:

- rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati interferiti dalla Valutazione di Incidenza Appropriata di Livello II;
- rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/I/A;
- rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/I/A modificato e del cantiere;
- calendarizzazione dei cantieri;
- metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/I/A;
- metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
- calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo
- altro.



ALLEGATO F

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

A seguito delle verifiche menzionate al punto 5.2 del paragrafo "Misure di compensazione", e in caso di positiva verifica, l'autorità competente alla VINCA richiede al proponente di formulare una proposta di misure di compensazione. Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto e sono finalizzate a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (accertata a seguito della VINCA) per mantenere la coerenza ecologica globale della Rete Natura 2000. Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella Rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente ad altre attività e solo per casi eccezionali.

L'autorità competente alla VINCA procede all'istruttoria e all'individuazione delle Misure di compensazione e trasmette all'autorità responsabile della Rete Natura 2000 a livello regionale:

- copia dello Studio di Incidenza;
- determinazione Dirigenziale della Valutazione appropriata con esito negativo
- dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate che attestino la conformità delle motivazioni adottate ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/97 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 (4) della direttiva Habitat;
- atto attestante la verifica della sussistenza dei "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica"

L'autorità responsabile della Rete Natura 2000 a livello regionale svolge l'istruttoria valutando le misure di compensazione individuate e redige la proposta di DGR di approvazione delle Misure di compensazione completa del Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea .

La DGR viene trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii., art. 5, commi 9 e 10), Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM).

